SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 5 febbraio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1996, n. 41.

Interventi urgenti nei settori agricoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare l'attività del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, al fine di consentire la prosecuzione delle attività per il miglioramento genetico del bestiame, per l'approvvigionamento idrico, nonché di intervenire nella regolamentazione del regime di produzione lattiera;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e delle finanze, *ad interim*, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura

1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 2002.

Art. 2.

Interventi finanziari straordinari

1. Per assicurare la continuità delle attività necessarie all'esercizio delle grandi dighe, già ultimate e in gestione o in corso di ultimazione con la costruzione delle relative adduzioni e distribuzione primaria dell'acqua a fini prevalentemente irrigui, nelle more di un definitivo riordino delle loro funzioni e finalità, sono attribuiti contributi straordinari per l'anno 1995, rispettivamente, nell'importo di lire 30 miliardi all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia e nell'importo di lire 14 miliardi all'Ente irriguo umbro-toscano.

2. Per consentire il conseguimento di una maggiore economia nel settore degli allevamenti, anche attraverso il miglioramento genetico del bestiame, e per far fronte alle connesse esigenze finanziarie, è autorizzata la spesa di lire 46 miliardi, di cui 500 milioni a titolo di contributo per programmi di miglioramento del lupo italiano, per l'anno 1995.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2 si provvede mediante utilizzo per lire 90.000 milioni delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni. Tale importo viene versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnato ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'amministrazione competente.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Differimento del termine per la cessione della quota latte

1. Per l'anno 1995 è differito al 31 dicembre il termine del 30 novembre stabilito nell'articolo 10, comma 6, della legge 26 novembre 1992, n. 468, per la cessione della quota latte. L'affitto di quote latte di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 468 del 1992 è consentito esclusivamente per la durata di un intero periodo e può essere rinnovato solo due volte.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

LUCHETTI, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze e,* ad interim, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

96G0047

DECRETO-LEGGE 1° febbraio 1996, n. 42.

Misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica, assicurando, al contempo, la copertura finanziaria della maggiore spesa del corrente anno rispetto alle previsioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze e, *ad interim*, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I medicinali appartenenti alle classi *a)* e *b)* dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, devono essere in commercio in confezioni in grado di assicurare l'ottimale soddisfacimento delle esigenze terapeutiche, evitando la dispersione di risorse, in conformità dei criteri riportati nell'allegato al presente decreto.

2. Entro il 15 dicembre 1995 le imprese titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali collocati nelle classi di cui alle lettere *a)*, anche con limitazione all'uso ospedaliero, e *b)* dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, devono presentare domanda diretta a ottenere modifiche delle confezioni autorizzate o nuove confezioni conformi ai criteri dell'allegato di cui al comma 1. Entro lo stesso termine, le imprese interessate devono inviare al Ministero della sanità, per ogni medicinale che risulta in commercio in una confezione già conforme ai predetti criteri, sintetica comunicazione dimostrativa di tale conformità. I prezzi delle nuove confezioni debbono essere proporzionalmente allineati a quelli delle confezioni da sostituire.

3. Le domande e le comunicazioni, presentate ai sensi dei commi 1 e 2, sono sottoposte alle valutazioni della Commissione unica del farmaco. In caso di mancata pronuncia entro il 30 aprile 1996, le domande si intendono accolte e i prodotti oggetto delle comunicazioni di cui al secondo periodo del comma 2 si intendono conformi ai criteri dell'allegato di cui al comma 1.

4. Entro il 30 aprile 1996 il Ministero della pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* il numero di codi confezioni conformi ai criteri dell'allegato di comma 1, anche in base al disposto del comm

5. Le confezioni di cui al comma 4 possono immesse in commercio e dispensate con oneri a ca Servizio sanitario nazionale, alle condizioni previ provvedimenti di classificazione della Commission del farmaco, a partire dal quindicesimo giorno suc a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Uffi* sensi del comma 4. Le confezioni diverse da quelle c comma 4 non sono più poste a carico del S sanitario nazionale dal 1° settembre 1996.

6. Per le modifiche di confezioni e per le confezioni richieste in base alle disposizioni del p articolo, le imprese interessate non sono ten pagamento delle tariffe previste dal decreto del M della sanità in data 14 febbraio 1991, pubblica supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 marzo 1991, e successive modificazioni ed integr

Art. 2.

1. In caso di farmaci innovativi per i quali r disponibile il prezzo medio europeo, il Minister sanità o le regioni, al fine di contenere la spesa a ca Servizio sanitario nazionale, possono contratt prezzo con i produttori o distributori anche secondo criteri che saranno determinati dal CI

Art. 3.

1. I limiti di spesa previsti dall'articolo 7, comm della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ri ciascuna regione in proporzione alla popol residente.

2. L'onere a carico del Servizio sanitario na per l'assistenza farmaceutica previsto dall'artic comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. rideterminato in lire 9.700 miliardi.

3. Le maggiori spese per l'assistenza farmaceut l'anno 1995, pari a lire 700 miliardi, da impu capitolo 5941 dello stato di previsione del Minist tesoro, sono poste a carico delle somme iscritte su dei residui del capitolo medesimo per l'anno fina 1995.

4. La somma prevista dal comma 3 è ripartita regioni in proporzione alla popolazione resident

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il successivo a quello della sua pubblicazione nella *G Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presenta Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1996

SCALFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze e*, ad interim, *Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

ALLEGATO
(previsto dall'art. 1, comma 1)

RAZIONALIZZAZIONE
DELLE CONFEZIONI FARMACEUTICHE

CRITERI GENERALI
[validi per tutte le specialità medicinali delle classi *a)* e *b)*]

Le confezioni farmaceutiche devono essere adatte al ciclo terapeutico per dosaggio e per contenuto; questo obiettivo deve inoltre permettere una maggior standardizzazione dei prodotti medicinali contenenti lo stesso principio attivo.

CRITERI SPECIFICI

1. Per i farmaci per cui si prevede una durata di impiego superiore ai sei mesi, le confezioni dovranno coprire una terapia di cinque settimane. Esempi di questi farmaci sono gli antipertensivi, gli antiasmatici, gli ipocolesterolemizzanti, gli ipoglicemizzanti orali, gli antitrombotici (acido acetilsalicilico). In particolare per i farmaci antipertensivi dovranno essere disponibili confezioni «starter» in grado di coprire due settimane di terapia.

2. Per i farmaci antiulcera la confezione dovrà coprire un periodo di quattro settimane di terapia, salvo che per l'omeoprazolo ed analoghi (due settimane).

3. Per i farmaci antinfiammatori non steroidei, le confezioni dovranno coprire un periodo di terapia pari a tre giorni; nel caso di farmaci con indicazioni di trattamento per lunga durata (es. artrite reumatoide) dovranno essere disponibili confezioni in grado di coprire quattro settimane di terapia.

4. Per gli antibiotici ed i farmaci antinfettivi, le confezioni dovranno essere calcolate in modo da coprire il ciclo medio di terapia per evitare sprechi. Sono ammesse preparazioni monodose per gli antibiotici iniettabili.

5. Per i farmaci antispastici, si ammettono due confezioni: una intesa a coprire due giorni di terapia, l'altra per un periodo di dieci giorni.

6. I preparati a base di calcio e vitamina D dovranno coprire una terapia di quarantacinque giorni; per i sali di calcio sono ammessi in classe *a)* solo le preparazioni contenenti almeno 1 g di calcio.

7. Le dosi dello stesso principio attivo presente in più preparazioni medicinali dovranno essere unificate e ridotte al minimo possibile. Ad esempio, invece di avere compresse da 5, 10, 20 e 40 mg, si possono avere compresse da 10 e 40 mg divisibili

96G0048

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 1995.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo dell'accordo successivo concordato il 14 novembre 1995 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFEDIR e USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL-FP e UIL-Stato, riguardante le «Tipologie degli orari di lavoro», in riferimento all'art. 19, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto «Ministeri» — di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1995, n. 593 — sottoscritto il 16 maggio 1995.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995 del Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo aver acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995), ed in particolare l'art. 2, comma 9, con il quale è stata determinata in lire 2.230 miliardi, in lire 3.800 miliardi ed in lire 3.800 miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti Ministeri, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo ..., scuola e università;

Visti il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 1° dicembre 1994 (supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994) e il successivo decreto correttivo del 9 febbraio 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1995), con i quali

si è provveduto alla «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale del comparto del personale dipendente dai Ministeri, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593»;

Vista la lettera prot. n. 4677 del 20 novembre 1995 (pervenuta il 22 novembre 1995), con la quale l'ARAN, in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il testo dell'accordo successivo concordato il 14 novembre 1995 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFEDIR e USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL-FP e UIL-Stato, riguardante le «Tipologie degli orari di lavoro», in riferimento all'art. 19, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Ministeri» - di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1995, n. 593 sottoscritto il 16 maggio 1995;

Visto il «Testo concordato» in precedenza indicato, che è stato inviato unitamente ad una «Relazione illustrativa» dell'articolato, nella quale è precisato — tra l'altro — che il predetto Accordo successivo è «senza alcun onere aggiuntivo rispetto a quello stabilito con il CCNL, tenuto conto che i compensi previsti dall'Accordo fanno integralmente carico sul fondo per la produttività collettiva nell'ambito delle disponibilità finanziarie del fondo medesimo»;

Visto l'art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16 maggio 1995, il quale, al comma 5, ha stabilito che «al fine di completare la disciplina contrattuale di tutti gli istituti relativi all'orario di lavoro, nel rispetto della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto legislativo n. 29 del 1993, si provvederà entro il 31 marzo 1995 ad apposita contrattazione»;

Visto inoltre, l'art. 2, comma 1, e l'art. 42, comma 3, del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 16 maggio 1995, i quali prevedono rispettivamente che il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997, per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1994 fino al 31 dicembre 1995 per la parte economica, e che «le integrazioni al presente contratto, derivanti dal precedente comma 2, nonché da ogni altra intesa prevista nel contratto medesimo, non possono comportare costi aggiuntivi, né altri oneri a carico delle parti»;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 — il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Considerato che nella citata direttiva del 5 settembre 1994 è stato precisato che «per il 1994 non possono essere riconosciuti ulteriori benefici economici, oltre l'indennità di vacanza contrattuale attribuita, per nove mensilità, a decorrere dal 1° aprile 1994, con il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1994) e prorogato fino al 31 dicembre 1994 con il decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469» e che nella citata direttiva del 1° febbraio 1995 è stata definita, nell'ambito degli indicati stanziamenti di cui alla legge n. 725/1992 «la distribuzione delle risorse tra i singoli contratti collettivi riguardanti i diversi comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e le autonome separate aree di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria», indicando, in particolare, in lire 413,65 miliardi ed in lire 687,86 miliardi gli specifici stanziamenti destinati, rispettivamente per gli anni 1995 e 1996, al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai «Ministeri», escluso il personale con qualifica dirigenziale;

Considerato che il predetto Testo concordato non risulta in generale in contrasto con le citate direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995, impartite, a seguito di intesa intervenuta con il Ministro del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;

Considerato che la spesa complessiva diretta ed indiretta dell'accordo successivo in questione è contenuta entro i limiti delle disponibilità finanziarie determinate dalla legge n. 725/1994 e dalla direttiva del 1° febbraio 1995 ed entro i limiti già definiti con il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Ministeri» sottoscritto il 16 maggio 1995, razionalizzando in tal modo il costo del lavoro nel settore pubblico, nel rispetto delle indicazioni contenute nei documenti di politica economica definiti dal Governo ed approvati dal Parlamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 novembre 1995, concernente l'«Autorizzazione alla sottoscrizione» del testo concordato in precedenza citato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1995, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, consigliere Franco Frattini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

A nome del Governo;

Autorizza

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione dell'allegato testo dell'accordo successivo concordato il 14 novembre 1995 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFEDIR e USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL-FP e UIL-Stato, riguardante le «Tipologie degli orari di lavoro», in riferimento all'art. 19, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto «Ministeri» — di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1995, n. 593 - sottoscritto il 16 maggio 1995.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 30 novembre 1995

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1995
Atti di Governo, registro n. 98, foglio n. 1

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 1995, con il quale l'A.R.A.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato dell'accordo successivo per il completamento degli istituti relativi all'orario di lavoro, stipulato il 14 novembre 1995 ai sensi dell'art. 19, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, quest'ultimo già sottoscritto il 16 maggio 1995; il giorno 12 gennaio 1996 alle ore 10, presso la sede dell'A.R.A.N. ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, rappresentata dai componenti del comitato direttivo, ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria:

FILS-CISL, UIL-Statali, UNSA-CONFSAL, U-SPPI, CGIL-F.P., CGIL, CISL, UIL, CONFEDIR.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'Accordo successivo per il completamento degli istituti relativi all'orario di lavoro stipulato ai sensi dell'art. 19, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, già sottoscritto il 16 maggio 1995.

TESTO DELL'ACCORDO RIGUARDANTE LE «TIPOLOGIE DEGLI ORARI DI LAVORO», AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 5, DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO MINISTERI.

TIPOLOGIE DEGLI ORARI DI LAVORO

PREMESSA.

Sulla materia è stato emesso, in data 14 giugno 1995, un comunicato congiunto, al fine di fornire chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'orario di lavoro. Detto comunicato viene allegato al presente accordo.

Tenuto conto che:

le parti, nel sottoscrivere il presente accordo ribadiscono l'impegno per la riduzione del ricorso al lavoro straordinario, già avviata con l'art. 33 del contratto collettivo nazionale di lavoro, e si propongono l'obiettivo di privilegiare altre tipologie di orario, nel rispetto del limite stabilito dall'art. 19, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro in nove ore di lavoro massime giornaliere, comprensive del lavoro straordinario; da tali limiti si intendono escluse le funzioni di diretta collaborazione all'opera dei Ministri, di cui all'art. 19 della legge n. 734 del 1973, nonché le funzioni la cui prosecuzione nel tempo sia obbligatoria per effetto di norme di legge;

le applicazioni a livello decentrato degli istituti individuati nel presente accordo devono essere sottoposte alle procedure di informazione e di confronto previste dagli articoli 7, 8 e 19, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro;

sull'argomento vanno tenute in considerazione le proposte formulate dai comitati per le pari opportunità;

l'esame congiunto effettuato dai dirigenti delle amministrazioni e dai sindacati sull'insieme degli orari deve contemperare le diverse esigenze in campo, avuto riguardo alle competenze attribuite in materia ai sindaci dall'art. 36 della legge n. 142/1990 ed a quelle previste per i comitati metropolitani dall'art. 17 del decreto legislativo n. 152/1991;

le diverse tipologie di orario individuate possono coesistere tra loro all'interno di una stessa amministrazione;

nel determinare l'articolazione dell'orario di lavoro settimanale, devono essere opportunamente valutate particolari specifiche esigenze espresse dal personale, per motivazioni adeguatamente documentate;

le amministrazioni favoriscono l'attuazione del nuovo orario di lavoro, in particolare attraverso la predisposizione di adeguati servizi sociali per il personale interessato;

si concorda quanto segue:

Art. 1.

Turnazioni

1. La turnazione serve a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale su cinque, sei o sette giorni per ben definiti tipi di funzioni ed uffici. A tale tipologia si fa ricorso qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.

2. I criteri che devono essere osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni sono i seguenti:

a) si considera in turno il personale che si avvicenda, con criteri determinati a livello decentrato attraverso esame con le organizzazioni sindacali, in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio;

b) la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;

c) l'adozione dei turni può anche prevedere la parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne;

d) il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno. Per il personale di custodia del Ministero dei beni culturali i predetti limiti possono essere elevati a dieci turni notturni per mese ed alla metà dei giorni festivi dell'anno; in tal caso la contrattazione decentrata di amministrazione, di cui al successivo terzo comma, dovrà stabilire apposite maggiorazioni rispetto alle ordinarie indennità di turno definite nella stessa sede;

e) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 12 ore consecutive;

f) l'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.

3. Le indennità di turno sono determinate a livello di contrattazione decentrata di amministrazione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo le seguenti fattispecie: *a)* indennità di importo eguale per ciascun segmento delle 24 ore; *b)* indennità che retribuiscono esclusivamente il turno reso in segmenti di orario pomeridiano e/o notturno. Al fine di offrire un punto di riferimento comune tra le indennità di turno erogate dalle diverse amministrazioni gli importi minimi sono fissati come segue: lire 25.000 lorde per ciascun turno festivo; lire 25.000 lorde per ciascun turno notturno, nell'ipotesi di cui alla precedente lettera *b)*; lire 50.000 lorde per ciascun turno notturno-festivo. Per il Dipartimento delle dogane il sistema delle turnazioni e gli importi sono quelli attualmente in vigore, sulla base delle norme vigenti.

4. Il personale di cui al comma 2 del successivo art. 3 può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.

Art. 2.

Orario plurisettimanale

1. La programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario prevista dall'art. 19, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro, viene effettuata in relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e servizi. Tale programmazione va definita, di norma, una volta all'anno a seguito di esame con le organizzazioni sindacali, secondo le forme previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. Ai fini dell'adozione dell'orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri:

il limite massimo dell'orario di lavoro ordinario settimanale è di 44 ore;

al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane.

3. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.

Art. 3.

Orario di lavoro flessibile

1. Una volta stabilito l'orario di servizio e la tipologia di orario di lavoro giornaliero e settimanale, è possibile adottare l'orario flessibile di lavoro giornaliero, con l'individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita. Nella definizione di tale tipologia di orario, da operarsi in sede di esame congiunto a livello locale, occorre tener conto sia delle esigenze di servizio sia delle esigenze del personale, anche in relazione alle dimensioni del centro urbano ove è ubicata la sede di servizio. Va altresì individuato l'arco temporale entro il quale si deve assicurare la presenza di tutti gli addetti all'unità organica, esclusi i turnisti, in relazione alle esigenze di servizio e di apertura al pubblico.

2. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni personali, sociali e familiari (legge numero 1204/1971, legge n. 903/1977, legge n. 104/1992, tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/1991) e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall'ufficio di appartenenza.

Art. 4.

Rilevazione dell'orario

1. Il rispetto dell'orario di lavoro è assicurato, di norma, mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato. Nei luoghi di lavoro in cui si verifichino ripetute situazioni di addensamento del personale durante le operazioni di registrazione dell'entrata e/o dell'uscita presso impianti di rilevazione automatica delle presenze, si darà luogo ad un esame finalizzato ad individuare le soluzioni più opportune, ai sensi dell'art. 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio sia necessario prestare l'attività lavorativa al di fuori della sede di servizio il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro.

Art. 5.

Ritardi

1. Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.

2. In caso di mancato recupero, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio, come determinato dall'art. 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 6.

Recupero e riposi compensativi

1. Qualora, per verificate esigenze di servizio, il dipendente presti attività oltre l'orario ordinario giornaliero può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore, anche in forma di corrispondenti giorni di riposo compensativo.

2. Le giornate di riposo a tale titolo maturate non potranno essere cumulate oltre i sei mesi e dovranno essere concesse entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 7.

Pausa

1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore continuative, il personale, purché non turnista, imbarcato o discontinuo, ha diritto a beneficiare di un intervallo di almeno trenta minuti per la pausa al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto.

2. La durata e la collocazione vanno definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita ed in funzione della disponibilità di eventuali servizi di ristoro, della dislocazione delle sedi delle amministrazioni in relazione alla città, tenendo conto delle differenze tra grandi e piccole città.

3. Una diversa durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, potrà essere prevista per il personale di cui all'art. 3 comma 2.

Art. 8.

Reperibilità

1. All'istituto della reperibilità durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro può farsi ricorso soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario, riferite alle figure professionali addette ad impianti a ciclo continuo, a servizi di emergenza, a compiti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni giudiziarie, di ordine e di sicurezza pubblica, di difesa esterna, di relazioni internazionali, di diretta collaborazione con l'opera dei Ministri. La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore.

2. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore.

3. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese e per non più di due volte di domenica nell'arco di un mese.

4. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il turno di 12 ore è corrisposta una indennità di misura non inferiore a lire 33.600. Per turni di durata inferiore alle 12 ore la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa maggiorata del 10 per cento.

5. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario.

Art. 9.

Personale in servizio all'estero

1. In sede di contrattazione decentrata possono definirsi, nel rispetto dei principi generali del presente accordo, particolari tipologie dell'orario di lavoro per il personale che presta servizio all'estero.

Art. 10.

Disapplicazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente accordo sono inapplicabili le seguenti disposizioni:

a) con riferimento all'art. 1 (turnazioni), l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 266/1987;

b) con riferimento all'art. 2 (orario plurisettimanale), l'art. 9, commi 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 266/1987;

c) con riferimento all'art. 3 (orario flessibile), gli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 266/1987.
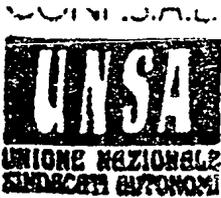
FEDERAZIONE STATALI

SEGRETERIA GENERALE

Roma,
00184 Via Nazionale, 243 - Tel. 4828

DICHIARAZIONE A VERBALE.

L'Unsa-Conf.Sal sottoscrive il presente accordo-pur non condividendone l'impianto- al fine di consentire alle proprie strutture il confronto in merito.

Al riguardo stigmatizza che nel testo ultimo dell'accordo non compaiono le tipologie così come risultavano definite all'art.1 della prima stesura, in quanto cassate nella riunione conclusiva.

Analogamemte si lamenta l'eliminazione del riferimento ai tempi tecnici che erano stati originariamente previsti nell'accordo, supportati da una comunicazione ed assicurazione, seppur ufficiosa, che la Funzione Pübblica sulla questione avrebbe diramato una circolare tesa ad affermare il non recupero degli stessi.

Inoltre l'attuale testo sembra strettamente concordato con la Funzione Pubblica e connesso, anche sui tempi, con la circolare n.21 dell'8 Novembre 1995 di quest'ultima.

Ciò nonostante, l'Unsa ritiene che la contraddizione rimane e cercherà di farla emergere nelle varie sedi di contrattazione.

L'Unsa rileva ancora una volta come la trattativa sia stata influenzata dalla pesante interferenza della Funzione Pubblica sull'attività dell'Aran, evidenziando sempre più la mancanza di piena autonomia contrattuale dell'Agenzia.

IL V.SEGRETARIO GENERALE
(Giuseppe Pasero)

96A0685

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 gennaio 1996, n. 43.

Regolamento concernente modificazioni al regolamento recante la disciplina dei limiti e delle modalità di concessione dei contributi statali per l'integrazione dei fondi rischi costituiti da consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, adottato con decreto ministeriale 1° febbraio 1994, n. 693.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante: «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» e, in particolare, le disposizioni del capo V concernenti i consorzi di garanzia collettiva fidi;

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1994, n. 693 (di seguito denominato «decreto»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 dicembre 1994, n. 286 con il quale, ai sensi dell'art. 32 della predetta legge n. 317, è stato adottato il regolamento recante i limiti e le modalità di concessione del contributo statale per il reintegro delle perdite subite dai fondi di garanzia monetari costituiti da consorzi, cooperative e società consortili fra imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni ed integrazioni al predetto decreto, al fine di agevolare l'attuazione dell'intervento pubblico;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 14 dicembre 1995;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio in data 9 gennaio 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 1, lettera *b)*, secondo periodo, del decreto dopo la parola «domanda» è aggiunta la seguente locuzione: «al lordo delle perdite subite».

Art. 2.

1. Le domande di contributo di cui all'art. 4 del decreto sono presentate alle seguenti scadenze decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento: fino al sessantesimo giorno per le perdite subite nell'anno 1991, dal sessantunesimo al centocinquantesimo giorno per le perdite subite nell'anno 1992 e dal centocinquantunesimo giorno al duecentoquarantesimo giorno per le perdite subite nell'anno 1993.

2. All'art. 4, comma 1, lettera *a)*, quinto alinea del decreto, la parola «espresso» è soppressa.

3. All'art. 4, comma 1 del decreto, la lettera *f)* è soppressa.

Art. 3.

1. All'art. 5, comma 2, del decreto dopo la parola «inammissibili» sono aggiunti i seguenti periodi: «e ne danno contestualmente comunicazione agli interessati. Questi provvedono ad inviare al Ministero del tesoro la documentazione relativa alla certificazione "antimafia" ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante il consorzio o la società, i suoi organi responsabili (presidente, vice presidente, membri del consiglio di amministrazione), nonché i soci (ditte e relativi responsabili), che detengono quote del fondo consortile superiori al 10 per cento e quelli per conto dei quali il consorzio operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione».

Il presente regolamento sarà inviato per la registrazione alla ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 gennaio 1996

Il Ministro: DINI

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 32 della legge n. 317/1991 è il seguente:

«Art. 32 *(Concessione di contributi)*. — 1. I contributi di cui all'art. 31 sono concessi dal Ministro del tesoro, che stabilisce, con propri decreti, i limiti e le modalità dell'intervento dello Stato ivi previsto, nonché i criteri di ammissione dei beneficiari secondo l'ordine cronologico delle domande e di ripartizione delle risorse tra le imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi di cui al comma 5 del medesimo art. 31.

2. Le regioni possono, anche attraverso le società finanziarie regionali, erogare contributi al fondo rischi consortili dei consorzi di garanzia collettiva fidi».

Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 1 del D.M. n. 693/1994, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 1 (*Soggetti beneficiari*). - 1. Possono essere ammessi ai benefici di cui all'art. 31 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, le cooperative, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, che abbiano come scopi sociali e svolgano le attività di cui all'art. 29, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della stessa legge. L'attività di cui alla lettera *a)* è necessaria ai fini dell'ammissione ai benefici. Tali soggetti devono:

a) essere costituiti ai sensi dell'art. 30 della legge n. 317 da almeno cinquanta piccole imprese industriali, commerciali, di servizi e da imprese artigiane, anche a carattere intersettoriale, che rispondano ai requisiti indicati nel decreto del Ministro del tesoro in data 12 ottobre 1993 o da imprese industriali secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 2, della legge medesima e dal predetto decreto ministeriale;

b) disporre di fondi di garanzia monetari (fondi rischi) specificamente destinati alla copertura dei rischi connessi agli interventi di garanzia, costituiti da versamenti effettuati a qualsiasi titolo dalle imprese consorziate, compresi i ristorni, di importo complessivo non inferiore a lire 50 milioni. Tale importo si determina sottraendo dall'ammontare complessivo del fondo rischi esistente all'atto della presentazione della domanda *al lordo delle perdite subite* l'insieme degli eventuali contributi ad esso versati da terzi non consorziati, compresi gli enti sostenitori, nonché la quota parte delle perdite definitive determinata applicando la medesima percentuale risultante dal rapporto tra tali versamenti di terzi e l'intero valore del fondo. Qualora il consorzio o la società di cui al comma 1 disponga di più fondi rischi presso una o più banche, essi si considerano unitariamente, con esclusione dei fondi costituiti per l'intero da contributi di terzi.

2. Sono altresì ammessi, ai sensi dell'art. 33, commi 6 e 7, della legge n. 317, ai benefici di cui all'art. 31 della stessa legge, con i criteri e le modalità di cui al presente regolamento, i consorzi di garanzia collettiva fidi di secondo grado i quali:

a) siano costituiti da almeno cinque cooperative artigiane di garanzia collettiva fidi iscritte alla separata sezione dell'albo delle imprese artigiane, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, composte ognuna da almeno cinquanta imprese artigiane;

b) dispongano di fondi di garanzia monetari di importo non inferiore a lire 150 milioni.

3. I limiti di capitale investito delle imprese consorziate di cui al presente articolo sono adeguati per effetto dei provvedimenti eventualmente emanati ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 4 del D.M. n. 693/1994, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 4 (*Domanda di contributo*). - 1. Ai fini della concessione del contributo, le cooperative, i consorzi e le società, entro il 30 giugno di ogni anno, presentano domanda al Mediocredito centrale o all'Artigiancassa, a seconda del settore di attività cui gli stessi consorzi e società appartengono, e per conoscenza al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio IV - Divisione V. La domanda presentata al Mediocredito centrale o all'Artigiancassa deve essere corredata, oltre che dalla dichiarazione di cui al precedente art. 3, dalla seguente documentazione:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo, dello statuto dei consorzi e delle società richiedenti vigenti al momento della domanda, nonché degli eventuali successivi atti consortili di modifica. Lo statuto deve contenere il divieto di distribuzione di utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento, del consorzio o della società;

b) copia della convenzione e di ogni altro accordo disciplinante i rapporti dei consorzi e delle società con gli enti finanziatori dai quali risulti, in particolare, il tipo di operazioni garantite, la loro durata e la quota garantita;

c) atto notorio o dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante del consorzio o società secondo le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, dove si attesti la conformità dei consorzi e delle società ai requisiti e alle condizioni di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Da tale atto dovrà risultare in particolare:

1) la data di costituzione del consorzio o società, l'indicazione del legale rappresentante, e dei componenti degli organi direttivi, l'indicazione di eventuali consorziati o soci che detengano una quota del fondo consortile superiore al 10 per cento, nonché di quelli per conto dei quali il consorzio o la società operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

2) il numero delle imprese consorziate al momento della presentazione della domanda, distinte secondo il settore di attività (industriale, commerciale e di servizio, artigianale), con la dichiarazione che per ognuna è stato acquisito il documento attestante l'iscrizione alla camera di commercio, industria e agricoltura;

3) la natura di piccole imprese delle imprese consorziate o socie, quanto ai requisiti dimensionali delle stesse riferiti agli anzidetti settori di attività;

4) l'ambito territoriale cui si estende l'effettiva operatività della cooperativa, del consorzio e della società consortile.

5) l'ammontare di contributi e finanziamenti, previsti a titolo di reintegro delle perdite da leggi statali, regionali, o delle province autonome di Trento e Bolzano, di cui i consorzi e le società abbiano beneficiato nell'esercizio finanziario di riferimento;

d) i consorzi di garanzia collettiva fidi di secondo grado di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento devono altresì fornire copia autentica dell'atto o della delibera di costituzione del fondo interconsortile di secondo grado a cui si aderisce, unitamente ad una relazione sulla consistenza del fondo, sui criteri di gestione attuati e sugli interventi effettuati negli ultimi tre anni;

e) certificazione rilasciata dagli enti finanziatori attestante:

l'ammontare dei fondi di garanzia monetari (fondi rischi) esistenti presso ciascuno di essi;

l'ammontare dei prelevamenti da essi effettuati dai fondi di garanzia monetari (fondi rischi) nel corso dell'esercizio in relazione al verificarsi di insolvenze assistite da garanzia collettiva, con separata indicazione dei prelevamenti effettuati a titolo definitivo o a titolo provvisorio;

l'indicazione, per ciascuna impresa consorziata insolvente, dell'ammontare dell'insolvenza nonché dell'inizio delle eventuali azioni di recupero o, altrimenti, delle ragioni che giustificano il loro mancato esperimento;

il proprio impegno a comunicare al Mediocredito centrale e all'Artigiancassa le restituzioni conseguenti all'esaurimento delle relative procedure coattive o all'intervento dei fondi di cui all'art. 20 della legge n. 675/1977, all'art. 7 della legge n. 517/1975 e all'art. 1 della legge n. 1068/1964;

f) (soppressa);

g) documentazione comprovante l'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. Il Mediocredito centrale e l'Artigiancassa possono richiedere la presentazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 del bilancio relativo all'esercizio cui si riferiscono le domande di reintegro».

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 5 del D.M. n. 693/1994, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 5 *(Istruttoria delle domande e concessione del contributo)*. — 1. Il Mediocredito centrale e l'Artigiancassa, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, verificano:

a) la completezza della documentazione pervenuta e la conformità della stessa alle disposizioni di cui al presente regolamento;

b) la corretta determinazione dell'ammontare del contributo richiesto in rapporto alle perdite ammissibili al rimborso secondo i criteri indicati all'art. 3, anche avvalendosi delle banche dati esistenti e disponibili.

2. I suddetti enti trasmettono al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio IV - Div. V, entro novanta giorni dalla data di ricevimento, le domande di agevolazione corredate delle relative risultanze istruttorie e con l'indicazione della misura di contributo concedibile, in ragione dell'ammontare complessivo degli interventi richiesti, ovvero dei motivi che inducono a ritenere le domande stesse inammissibili *e ne danno contestualmente comunicazione agli interessati. Questi provvedono ad inviare al Ministero del tesoro la documentazione relativa alla certificazione "antimafia" ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante il consorzio o la società, i suoi organi responsabili (presidente, vice presidente, membri del consiglio di amministrazione), nonché i soci (ditte e relativi responsabili), che detengono quote del fondo consortile superiori al 10 per cento e quelli per conto dei quali il consorzio operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.*

3. Il direttore generale del Tesoro, sulla base delle risultanze istruttorie comunicate dal Mediocredito centrale e dall'Artigiancassa e nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande di agevolazione al Ministero, emette, entro il termine di sessanta giorni, il provvedimento di concessione del contributo di cui all'art. 31 ovvero il provvedimento di rigetto.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, l'attività del Mediocredito centrale e dell'Artigiancassa è regolata secondo modalità e procedure che saranno stabilite dagli stessi enti».

96G0049

DECRETO 24 gennaio 1996.

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia;

Vista la delibera del 25 ottobre 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 17 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvati gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 17 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia, come modificati dal consiglio di amministrazione nella seduta del 25 ottobre 1995, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 1996

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 4.

SCOPI

1. Nella continuità degli scopi originari e con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio di Gorizia, la Fondazione persegue fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei campi della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della sanità, mantenendo altresì le proprie finalità di assistenza, di beneficienza e di tutela delle categorie sociali più deboli, mediante interventi negli specifici settori richiamati da apposito regolamento.

Art. 5.

PATRIMONIO

(Omissis).

2. Il patrimonio si incrementa per effetto di:

(Omissis).

c) avanzi di gestione non trasferiti ad esercizi successivi e non destinati a finanziare l'attività istituzionale;

d) beni mobili ed immobili e qualsiasi altro cespite o utilità oggetto di liberalità effettuate da soggetti pubblici o privati.

(Omissis).

Art. 6.

ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

1. Per conseguire gli scopi istituzionali la Fondazione può promuovere:

l'istituzione di enti e società operanti nei settori di intervento di cui al precedente art. 4, nonché l'acquisizione di partecipazioni negli enti medesimi, con esclusione di assunzione di responsabilità illimitata;

l'istituzione di persone giuridiche di diritto comune ... *(Omissis)*;

• il coordinamento della propria attività con quella di società o altri enti, nazionali o internazionali, pubblici o privati, aventi analoghe finalità;

(Omissis).

2. La Fondazione persegue le finalità di cui al precedente art. 4 attraverso la realizzazione di propri progetti o programmi ovvero mediante l'esercizio di attività di finanziamento di iniziative di terzi.

(Omissis).

Art. 7.

PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELLA CONFERITARIA

1. La Fondazione esercita i poteri di azionista della società conferitaria, sulla base di indirizzi espressi dal consiglio di amministrazione.

2. La Fondazione accantona ad apposita riserva, finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della società conferitaria, una quota dei proventi e delle rendite derivanti dalla partecipazione nella società medesima, determinandola in misura congrua al valore della partecipazione tempo per tempo posseduta e comunque in misura non inferiore al 10% proventi e delle rendite stessi.

La riserva deve essere investita esclusivamente in titoli della conferitaria ovvero in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

(Omissis).

Art. 8.

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. La Fondazione provvede al finanziamento delle proprie attività con:

(Omissis).

2. La Fondazione, attraverso l'erogazione di una quota pari ad un quindicesimo dei proventi di cui al primo comma, lettera *a)*, ... *(Omissis)*.

Art. 17.

IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il consiglio di amministrazione nomina il segretario generale della Fondazione e ne determina i poteri e le funzioni — tra le quali potrà essere compresa quella di segretario del consiglio stesso — nonché la misura del compenso.

2. Le funzioni del segretario generale ed i compiti ... *(Omissis)*.

96A0655

DECRETO 31 gennaio 1996.

Conferma del commissario liquidatore e dei membri del collegio sindacale in ordine alle società controllate dall'EFIM escluse dalla liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante: «Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che:

«il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale [del programma] di cui al comma 1»;

«decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Visto l'art. 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale stabilisce che «entro la scadenza del 31 gennaio 1996, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), sono individuate le società controllate dal medesimo EFIM, possedute direttamente o controllate da società poste in liquidazione coatta amministrativa, che non devono essere assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, e successive modificazioni, fino alla data del 31 dicembre 1996»;

Visto il programma presentato dal commissario liquidatore dell'EFIM, a norma dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 487/1992 in data 29 dicembre 1992, approvato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e col Ministro delle partecipazioni statali, n. 945279, del 21 gennaio 1993;

Visti i decreti interministeriali del 21 luglio 1992 e del 2 novembre 1994, rispettivamente, di nomina e di conferma del commissario liquidatore dell'EFIM;

Visti i propri decreti n. 545286 del 21 gennaio 1995 e n. 545700 del 22 febbraio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995 e n. 50 del 1° marzo 1995, con i quali sono state individuate le società controllate dall'EFIM che non vengono assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, e per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni dello stesso decreto-legge sino alla data del 31 gennaio 1996;

Visto il proprio decreto n. 545288 del 21 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1995, il quale stabilisce, tra l'altro, che:

«l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM ... è assoggettato alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267» (art. 1);

«alla procedura ... è preposto, quale commissario liquidatore, il prof. avv. Alberto Predieri» (art. 2);

il commissario preposto alla liquidazione coatta amministrativa dell'EFIM «sostituisce a tutti gli effetti il commissario liquidatore dell'EFIM in ordine alle società individuate con decreto n. 545286 del 21 gennaio 1995, ed esercita le proprie funzioni ... fino alla data del 31 gennaio 1996» (art. 3);

Visto il proprio decreto n. 745557 del 24 gennaio 1996, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale sono state individuate le società controllate dall'EFIM in l.c.a., che non devono essere assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, a norma dell'art. 2, comma 41, della legge n. 549/1995, ed alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 487/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla data del 31 dicembre 1996;

Considerato che in base all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge n. 643/1994, il commissario della liquidazione coatta amministrativa dell'EFIM sostituisce anche il commissario liquidatore dell'EFIM in ordine alle società escluse dalla messa in liquidazione coatta amministrativa, fino alla data del 31 gennaio 1996;

Considerato che, secondo quanto fatto presente dal commissario liquidatore con lettera n. CL94/96 del 18 gennaio 1996, le procedure di cessione delle società da escludere dalla messa in liquidazione coatta si dovrebbero concludere nei tempi brevi richiamati nel citato decreto n. 745557 del 24 gennaio 1996;

Ritenuto pertanto di confermare il prof. Alberto Predieri nella nomina di commissario liquidatore delle società controllate direttamente o indirettamente dall'EFIM in l.c.a., che non sono state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, a norma dell'art. 2, comma 41, della legge n. 549/1995 ed alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 487/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla data del 30 aprile 1996, onde consentire al medesimo di portare a termine le procedure di vendita;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. avv. Alberto Predieri è confermato commissario liquidatore delle società controllate direttamente o indirettamente dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM in liquidazione coatta amministrativa, individuate con decreto del Ministro del tesoro n. 745557 del 24 gennaio 1996, fino alla data del 30 aprile 1996.

Art. 2.

Il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante l'EFIM sostituisce a tutti gli effetti il collegio sindacale in ordine alle società controllate dall'EFIM in liquidazione coatta amministrativa, individuate con il citato decreto n. 745557, del 24 gennaio 1996, sino alla data del 30 aprile 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1996

Il Ministro: DINI

96A0704

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 gennaio 1996.

Coefficienti di adeguamento ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102 conseguite nel periodo di imposta 1995.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, che stabilisce i criteri di determinazione dei redditi di cui all'art. 81, comma 1, lettere *c)* e *c-bis)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'art. 2, comma 5, del citato decreto-legge 26 gennaio 1991, n. 27, nel testo modificato dall'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 458, in forza del quale, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettere *c)* e *c-bis)*, del citato testo unico delle imposte sui redditi, il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni sociali, delle azioni, delle quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazioni in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, è adeguato sulla base di un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, sempreché tra la cessione e l'acquisto siano intercorsi non meno di dodici mesi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del citato decreto-legge 26 gennaio 1991, n. 27, il Ministro delle finanze rende noti, con proprio decreto, i coefficienti di adeguamento da utilizzare ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate nel periodo di imposta precedente;

Vista la comunicazione con la quale l'ISTAT - Istituto nazionale di statistica, ha reso noti i predetti coefficienti di adeguamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 458, conseguite nel periodo di imposta 1995, il costo fiscalmente riconosciuto è adeguato sulla base dei coefficienti indicati nella tabella allegata al presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1996

Il Ministro: FANTOZZI

ALLEGATO

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI ADEGUAMENTO

Anno di acquisto	Coefficiente	Anno di acquisto	Coefficiente
1995	1,0000	1970	11,9528
1994	1,0536	1969	12,5606
1993	1,0950	1968	12,9132
1992	1,1410	1967	13,0778
1991	1,2027	1966	13,3394
1990	1,2798	1965	13,6064
1989	1,3579	1964	14,1974
1988	1,4476	1963	15,0393
1987	1,5193	1962	16,1697
1986	1,5895	1961	16,9944
1985	1,6865	1960	17,4911
1984	1,8315	1959	17,9556
1983	2,0253	1958	17,8805
1982	2,3288	1957	18,7372
1981	2,7094	1956	19,0990
1980	3,2161	1955	20,0493
1979	3,8962	1954	20,6122
1978	4,5093	1953	21,1663
1977	5,0706	1952	21,5785
1976	5,9884	1951	22,4952
1975	6,9777	1950	24,6802
1974	8,1757	1949	24,3488
1973	9,7654	1948	24,7056
1972	10,7780	1947	26,1584
1971	11,3836		

96A0686

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 gennaio 1996.

Riconoscimento di titolo di studio conseguito all'estero dal sig. Mahieu Jean-Louis, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di terapista della riabilitazione.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Licencie en kinesitherapie» conseguito in Belgio dal sig. Mahieu Jean-Louis;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di terapista della riabilitazione, conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 18 ottobre 1995;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Licencie en kinesitherapie» conseguito in Belgio in data 8 ottobre 1976 dal sig. Mahieu Jean-Louis, nato a Manono (Zaire) il 10 gennaio 1953, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Terapista della riabilitazione» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 1996

Il dirigente generale: D'ARI

96A0656

DECRETO 29 gennaio 1996.

Riconoscimento di titolo di studio conseguito all'estero dalla sig.ra Tollenaar Margarita, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di terapista della riabilitazione.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Fysiotherapeut» conseguito in Olanda dalla sig.ra Tollenaar Margarita;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di terapista della riabilitazione, conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 18 ottobre 1995;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Fysiotherapeut» conseguito in Olanda in data 17 luglio 1980 dalla sig.ra Tollenaar Margarita, nata ad Amsterdam (Olanda) il 26 ottobre 1956, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Terapista della riabilitazione» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 1996

Il dirigente generale: D'ARI

96A0657

DECRETO 29 gennaio 1996.

Riconoscimento di titolo di studio conseguito all'estero dal sig. Lattmann Albert Willem, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di terapista della riabilitazione.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Fysiotherapeut» conseguito in Olanda dal sig. Lattmann Albert Willem;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 18 ottobre 1995;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Fysiotherapeut» conseguito in Olanda in data 24 marzo 1976 dal sig. Lattmann Albert Willem, nato ad Amsterdam (Olanda) il 1° maggio 1947, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Terapista della riabilitazione» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 1996

Il dirigente generale: D'ARI

96A0658

DECRETO 29 gennaio 1996.

Riconoscimento di titolo di studio conseguito all'estero dalla sig.ra Blaauw Grace Elizabeth, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di terapista della riabilitazione.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Fysiotherapeut» conseguito in Olanda dalla sig.ra Blaauw Grace Elizabeth;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 18 ottobre 1995;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Fysiotherapeut» conseguito in Olanda in data 14 marzo 1984 dalla sig.ra Blaauw Grace Elizabeth, nata a Poughkeepsie (U.S.A.) il 31 dicembre 1960, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Terapista della riabilitazione» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 1996

Il dirigente generale: D'ARI

96A0659

DECRETO 29 gennaio 1996.

Riconoscimento di titolo di studio conseguito all'estero dal sig. Hoevelaken Marcel Stephan, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di terapista della riabilitazione.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Fysiotherapeut» conseguito in Olanda dal sig. Hoevelaken Marcel Stephan;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 18 ottobre 1995;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Fysiotherapeut» conseguito in Olanda in data 17 luglio 1989 dal signor Hoevelaken Marcel Stephan, nato a Rotterdam (Olanda) il 12 gennaio 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Terapista della riabilitazione» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 1996

Il dirigente generale: D'ARI

96A0660

DECRETO 29 gennaio 1996.

Riconoscimento di titolo di studio conseguito all'estero dal sig. La Grouw Franklin, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di terapista della riabilitazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Fysiotherapeut» conseguito in Olanda dal sig. La Grouw Franklin;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 18 ottobre 1995;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Fysiotherapeut» conseguito in Olanda in data 26 febbraio 1969 dal sig. La Grouw Franklin, nato ad Amsterdam (Olanda) il 27 maggio 1946, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Terapista della riabilitazione» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 1996

Il dirigente generale: D'ARI

96A0661

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Variazioni alle opere di cui alla convenzione n. 35/88: «Realizzazione dei lavori di completamento dello sporgente prospiciente il molo di Costa Morena nel porto medio di Brindisi e del dragaggio dei fondali».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 19 dicembre 1993, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, contenente la disciplina per l'approvazione delle variazioni progettuali alle opere finanziate ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *c)*, della legge n. 64/1986;

Vista la convenzione n. 35/88, stipulata in data 27 febbraio 1989 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio del porto e dell'A.S.I. di Brindisi, regolante il finanziamento del progetto;

Visti i pareri espressi rispettivamente dal nucleo di valutazione degli investimenti pubblici il 31 agosto 1995 e dal nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici il 17 luglio 1995;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

a) di approvare le variazioni, alle opere di cui alla convenzione n. 35/88, che di seguito si elencano:

estirpazione della «Secca del Fico» esistente nello specchio acqueo antistante lo sporgente di Costa Morena;

impermeabilizzazione della copertura di un canale e la sistemazione idraulica di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;

stralcio del dragaggio a quota 14 mt previsto nella zona a ponente verso il canale Pigonati e di alcuni pozzetti;

b) di approvare il seguente nuovo quadro economico:

	Importi in milioni
Lavori	24.997
Imprevisti	141
Lievitazione prezzi	800
Spese generali	3.095
IVA	5.467
Totale . . .	34.500

c) di concedere la proroga dei termini di convenzione di 36 mesi dal 27 dicembre 1994.

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 10 gennaio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 5

96A0662

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Variazioni alle opere di cui alla convenzione n. 108/90: «Realizzazione dell'Aqualand di Vasto».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 19 dicembre 1993, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, contenente la disciplina per l'approvazione delle variazioni progettuali alle opere finanziate ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *c)*, della legge n. 64/1986;

Vista la convenzione n. 108/90, stipulata in data 14 giugno 1991 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il comune di Vasto;

Vista la richiesta del comune di Vasto di approvazione della perizia di variante e del relativo quadro economico;

Visti i pareri espressi rispettivamente dal nucleo di valutazione degli investimenti pubblici il 4 ottobre 1995 e dal nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici il 19 luglio 1995;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

a) di approvare le variazioni, alle opere di cui alla convenzione n. 108/90, che di seguito si elencano:

piscina di 1.350 mq, profondità di 1.80 m, con produzione di onde artificiali;

toboga per complessivi mq 490;

torrente rapido di 154,5 m (largh. m 2,5);

torrente lento di 273,7 m (largh. 2,5 m; profondità m 1);

una vasca giochi con superficie netta d'acqua di 432 mq; profondità 60 cm max;

tratto scivoloso con sei piste, di eguale lunghezza pari alla massima, per una superficie d'acqua di mq 579, con arrivo «in vasca»;

vasca unica, con altezza variabile, da 1,05 ad 1,3 m, per complessivi mq 87,33;

sala giochi elettronici;

un edificio attrezzato per self-service, con area di ristoro (interna ed esterna);

una paninoteca;

due bar;

un «bacino dell'avventura» con identica superficie d'acqua, destinata esclusivamente a scopi impiantistici;

un'area per spettacoli comprensiva di un «anfiteatro» per esibizioni all'aperto;

superficie a verde, con piantumazione, per 52.800 mq;

spogliatoi per ospiti;

locali di servizio identici a quelli previsti nel progetto «aggiudicato». I locali a servizio delle singole attrazioni sono stati accorpati, per motivi di funzionalità;

un recinto identico, con la base di mattoni di tufo al posto del calcestruzzo;

uno scivolo «Kamikaze» a due piste, di m 80,00;

b) di approvare il seguente nuovo quadro economico:

	Importi in milioni
Lavori	12.325
Imprevisti	1.079
Spese generali	1.480
IVA	2.624
Ribassi d'asta	5
Totale . . .	17.513

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 10 gennaio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 6

96A0663

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Variazioni alle opere di cui alla convenzione n. 174/90: «Realizzazione dei lavori di un centro turistico-sportivo integrato».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 19 dicembre 1993, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, contenente la disciplina per l'approvazione delle variazioni progettuali alle opere finanziate ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *c)*, della legge n. 64/1986;

Vista la convenzione n. 174/90, stipulata in data 18 novembre 1991 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il comune di Atri, regolante il finanziamento per la realizzazione dei lavori di un centro turistico-sportivo integrato;

Vista la richiesta del comune di Atri di approvazione della perizia di variante e di concessione della proroga dei termini di convenzione al 30 maggio 1997;

Visti i pareri espressi rispettivamente dal nucleo di valutazione degli investimenti pubblici il 14 settembre 1995 e dal nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici il 14 settembre 1995;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A) di approvare le variazioni, alle opere di cui alla convenzione n. 174/90, che di seguito si elencano:

non realizzazione dell'impianto piscina-acquascivolo e di due delle tre piste di minigolf;

realizzazione di:

a) un edificio per bowling con tre piste e zona giochi elettronici;

b) un campo di calcetto, in erba sintetica, in aggiunta al campo polivalente;

c) copertura di uno dei tre campi da tennis previsti;

d) un impianto di irrigazione e serbatoio raccolta e accumulo acqua dei pozzi;

e) un percorso ciclabile;

f) una seconda cabina elettrica ENEL;

variazioni qualitative non significative alle opere già realizzate, quali:

a) spostamento della condotta dell'acquedotto che attraversa l'area oggetto dell'intervento;

b) modifica dell'impianto frigorifero della pista di pattinaggio su ghiaccio (sostituzione del condensatore ad acqua con uno ad aria) e rivisitazione del gruppo frigorifero con parzializzazione della potenza su quattro livelli;

c) modifica della pavimentazione del piazzale della palazzina polivalente da asfalto e betonella.

B) di approvare il seguente nuovo quadro economico:

	Importi in milioni
Lavori (compresi espropri)	6.489
Imprevisti	120
Lievitazione prezzi	—
Spese generali	845
IVA	1.246
Totale . . .	8.700

C) di concedere la proroga dei termini di convenzione al 30 maggio 1997.

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 10 gennaio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 7

96A0664

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 23 gennaio 1996.

Modificazioni al regolamento di attuazione degli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1991, n. 157, adottato con delibera n. 5553 del 14 novembre 1991. (Deliberazione n. 9737).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1991, n. 157;

Visto il proprio regolamento adottato con delibera n. 5553 del 14 novembre 1991 di attuazione degli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1991, n. 157;

Ritenuta l'opportunità di apportare modificazioni al suddetto regolamento n. 5553/1991 al fine di rendere meno onerose, compatibilmente con le esigenze di tutela del pubblico risparmio, le modalità di diffusione delle informazioni da parte degli emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati diversi dalla borsa valori;

Delibera:

La lettera *c)* del comma 1 dell'art. 20 del regolamento citato in premessa è abrogata.

Dopo il comma 1 dell'art. 20 del regolamento citato in premessa è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, gli emittenti valori mobiliari quotati in borsa devono pubblicare su almeno un quotidiano a diffusione nazionale un avviso recante notizia dell'avvenuto deposito della documentazione e gli emittenti valori mobiliari quotati in mercati regolamentati diversi dalla borsa devono diffondere, con le modalità di cui all'art. 17, un comunicato recante notizia dell'avvenuto deposito della documentazione».

L'art. 22 del regolamento citato in premessa è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (*Modalità e termini di diffusione delle informazioni concernenti l'esercizio di diritti*). — 1. Gli emittenti valori mobiliari quotati in borsa devono mettere a disposizione del pubblico le informazioni di cui all'art. 9 mediante pubblicazione, in tempo utile a consentire l'esercizio dei relativi diritti, di un avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

2. Gli emittenti valori mobiliari quotati in mercati regolamentati diversi dalla borsa devono mettere a disposizione del pubblico le informazioni di cui all'art. 9 mediante diffusione, in tempo utile a consentire l'esercizio dei relativi diritti, di un comunicato secondo le modalità di cui all'art. 17.».

Il comma 2 dell'art. 23 del regolamento citato in premessa è sostituito dal seguente:

«2. Le informazioni di cui all'art. 10 devono essere messe a disposizione del pubblico dagli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati diversi dalla borsa, nei modi e nei termini di cui al comma 1, lettera *a*).».

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Milano, 23 gennaio 1996

Il presidente: BERLANDA

96A0667

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 29 gennaio 1996.

Variazione alla denominazione sociale della società Mare Vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Milano.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che prevede tra l'altro l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto;

Visto il decreto ministeriale in data 27 dicembre 1988 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita rilasciato alla società Mare Vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano, viale Monza n. 265;

Vista la comunicazione di Mare Vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., e l'allegato verbale dell'assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 28 dicembre 1995, nel corso della quale è stata deliberata la variazione della denominazione sociale;

Approva

la variazione della denominazione sociale di Mare Vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.a.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 1996

Il presidente: SANGIORGIO

96A0665

PROVVEDIMENTO 29 gennaio 1996.

Variazione alla denominazione sociale della società SIS Vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni vita, in Milano.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che prevede tra l'altro l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto;

Visto il decreto ministeriale in data 21 giugno 1990 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita rilasciato alla società SIS Vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni vita, con sede in Milano, via Senigallia n. 18/2;

Vista la comunicazione di SIS Vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni vita e l'allegato verbale dell'assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 7 novembre 1995, nel corso della quale è stata deliberata la variazione della denominazione sociale;

Approva

la variazione della denominazione sociale di SIS Vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni vita in Padus Vita - Compagnia di assicurazioni S.p.a.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 1996

Il presidente: SANGIORGIO

96A0666

PROVVEDIMENTO 30 gennaio 1996.

Disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta sulla vita.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 27, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, che attribuisce all'ISVAP il potere di stabilire norme di dettaglio in ordine alla valutazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 24 dello stesso decreto legislativo;

Visto l'art. 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, che attribuisce all'ISVAP il potere di stabilire disposizioni di dettaglio in ordine ai limiti massimi di investimento per singole categorie di attivi posti a copertura delle riserve tecniche nonché in ordine ai criteri di investimento negli attivi stessi;

Visto l'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, che attribuisce all'ISVAP il potere di approvare un modello per la comunicazione trimestrale della situazione delle attività a copertura delle riserve tecniche;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1995, n. 503, recante, tra l'altro, integrazione al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Considerati i principi generali di sicurezza, liquidità e redditività degli investimenti a copertura delle riserve tecniche nonché di diversificazione e dispersione degli stessi, di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Considerati i principi fissati dal legislatore all'art. 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, per l'emanazione del provvedimento relativo alla determinazione dei limiti massimi di investimento per singole categorie di attivi nonché dei criteri di investimento negli attivi stessi;

Dispone:

Art. 1.

Attività ammissibili e limiti massimi

1. Le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione nei rami indicati al punto A della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, fermo restando quanto espressamente previsto dagli articoli da 26 a 31 del predetto decreto legislativo, devono coprire le riserve tecniche di cui all'art. 24 del citato decreto legislativo utilizzando attività comprese tra quelle di seguito indicate:

A) INVESTIMENTI.

La categoria è suddivisa nelle seguenti macroclassi:

A1) *Titoli di debito ed altri valori assimilabili.*

La macroclasse comprende titoli di Stato, obbligazioni, obbligazioni convertibili ed altri valori classificabili nel «comparto obbligazionario», inclusi quelli a tasso di interesse variabile, indicizzati in base ad un parametro predeterminato.

La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività:

A1.1a) *Titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva n. 89/647/CEE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato;*

A1.1b) *Titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva n. 89/647/CEE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, non negoziati in un mercato regolamentato;*

A1.2a) *Obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato;*

A1.2b) *Obbligazioni od altri titoli assimilabili, non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato appartenente alla zona A, il cui bilancio sia da almeno 3 anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata.*

Sono compresi in tale classe i certificati di deposito e i depositi bancari in qualsiasi forma che prevedono prelevamenti soggetti a limiti di tempo superiori a 15 giorni;

A1.3) *Altre obbligazioni o titoli assimilabili, diversi da quelli indicati ai punti precedenti, purché con scadenza residua inferiore all'anno;*

A1.4) *Quote in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).*

La classe comprende le quote di OICVM coordinati ai sensi della direttiva n. 85/611/CEE che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario. Relativamente ai fondi comuni d'investimento mobiliare aperti di diritto italiano, si fa riferimento, ai fini della presente classificazione, alle tipologie individuate dall'Associazione delle società di gestione di fondi comuni di investimento;

A1.5) *Pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e di deposito dei titoli presso un istituto di credito.*

Tali operazioni devono soddisfare i seguenti requisiti:

- avere ad oggetto titoli ammissibili a copertura;

- essere concluse con una banca avente la sede legale in uno Stato appartenente alla zona A, una SIM, una società finanziaria iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero con società svolgenti analoghe attività, soggette ad equivalente regolamentazione dello Stato membro di appartenenza;

- avere una durata non superiore a 6 mesi.

Tali attivi possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche entro il limite massimo del 20% delle riserve tecniche da coprire;

A1.6) *Accettazioni bancarie effettuate o rilasciate da istituti di credito aventi la sede legale in uno Stato appartenente alla zona A.*

Le accettazioni bancarie utilizzate a copertura delle riserve tecniche devono avere durata residua non superiore a 6 mesi;

Tali attivi possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche, unitamente a quelli di cui al successivo punto A1.7), entro il limite massimo complessivo del 10% delle riserve tecniche da coprire;

A1.7) *Cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43.*

Le cambiali finanziarie utilizzate a copertura delle riserve tecniche devono avere una durata residua non superiore a 6 mesi; sono escluse dalla copertura delle riserve tecniche quelle garantite dalla stessa impresa di assicurazione.

Tali attivi possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche, unitamente a quelli di cui al precedente punto A1.6), entro il limite massimo complessivo del 10% delle riserve tecniche da coprire;

A1.8) *Ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche.*

La classe comprende i ratei attivi relativi agli interessi sui titoli destinati alla copertura delle riserve tecniche alla data di riferimento del prospetto trimestrale di cui all'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

A2) *Prestiti.*

Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie prestate da enti locali territoriali.

Non sono ammessi a copertura delle riserve tecniche mutui e prestiti garantiti da imprese di assicurazione o banche controllate, controllanti o sottoposte al controllo del medesimo soggetto controllante l'impresa.

Il mutuo deve essere contenuto nel limite del 50% del valore dell'immobile. L'ipoteca a garanzia dei mutui deve essere di primo grado.

Le garanzie bancarie o assicurative devono essere rappresentate da fideiussioni che prevedano la clausola di pagamento «a prima richiesta e senza eccezioni».

Tali attività sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 20% delle riserve tecniche da coprire.

A3) *Titoli di capitale ed altri valori assimilabili*

La macroclasse comprende azioni, quote ed altri valori classificabili nel «comparto azionario».

Tali attività sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 35% delle riserve tecniche da coprire.

La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività:

A3.1a) *Azioni negoziate in un mercato regolamentato;*

A3.1b) *Quote della Banca d'Italia, quote di società cooperative ed azioni, non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società aventi la sede legale in uno Stato appartenente alla zona A, il cui bilancio sia stato certificato da almeno 3 anni da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;*

A3.2) *Warrant negoziati in un mercato regolamentato.*

Ai fini del presente provvedimento, per warrant si intende una cedola che circola separatamente dal titolo principale e che incorpora la facoltà di sottoscrivere o acquistare una certa quantità di azioni in un determinato periodo di tempo e ad un prezzo prestabilito.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 3% delle riserve tecniche da coprire;

A3.3) *Quote in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).*

La classe comprende le quote di OICVM coordinati ai sensi della direttiva n. 85/611/CEE che investono

prevalentemente nel comparto azionario. Relativamente ai fondi comuni d'investimento mobiliare aperti di diritto italiano, si fa riferimento, ai fini della presente classificazione, alla tipologia individuata dall'Associazione delle società di gestione di fondi comuni di investimento;

A3.4) *Quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, situati in uno Stato membro, negoziate in un mercato regolamentato.*

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.

A4) *Comparto immobiliare.*

La macroclasse comprende gli investimenti in beni immobili ed in valori assimilabili.

Tali attività sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 40% delle riserve tecniche da coprire.

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il valore di un singolo terreno o fabbricato, o di più terreni o fabbricati, tali da poter essere considerati come un unico investimento, ancorché detenuti tramite società immobiliari, è ammesso nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire.

La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività:

A4.1) *Terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento, per le quote libere da ipoteche.*

Tali attivi devono essere considerati al netto del relativo fondo di ammortamento;

A4.2) *Beni immobili concessi in leasing.*

All'atto dell'invio del prospetto trimestrale di cui all'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, l'importo di tali attivi deve essere ridotto in base alle quote di capitale corrisposte dall'utilizzatore del bene concesso in leasing.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire;

A4.3) *Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga più del 50 per cento del capitale sociale aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuto ed al netto delle passività complessivamente iscritte nel bilancio della società immobiliare.*

Nel caso in cui tra le passività suddette figurino debiti garantiti da ipoteca, il valore economico degli immobili deve essere determinato al netto del valore dell'ipoteca stessa in luogo di quello del debito residuo.

Se nella determinazione del valore contabile della partecipazione si è tenuto conto di versamenti effettuati a titolo di conferimento di capitale, tali finanziamenti, ai fini del presente provvedimento, non sono considerati passività della società immobiliare;

A4.4) *Quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi il cui patrimonio immobiliare sia costituito per non meno del 90% da immobili alienati dallo Stato o da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti.*

La classe comprende le quote di fondi comuni istituiti ai sensi del decreto legge 26 settembre 1995, n. 406, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1995, n. 503. Tali quote possono essere poste a copertura delle riserve, nel limite del valore delle stesse, determinato sulla base dell'ultimo prospetto del patrimonio del fondo redatto a norma dell'art. 9 della legge 25 gennaio 1994, n. 86;

A4.5) *Quote di altri fondi comuni di investimento immobiliare chiusi situati in uno Stato membro.*

La classe comprende le quote di fondi comuni di diritto italiano istituiti con legge 25 gennaio 1994, n. 86, o di fondi comuni di diritto estero dello stesso tipo soggetti ad equivalente regolamentazione.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.

B) CREDITI.

Gli attivi compresi in tale categoria, unitamente a quelli inclusi nella successiva categoria C) ad eccezione di quelli di cui al punto C3), sono complessivamente ammessi nel limite massimo del 25% delle riserve tecniche da coprire.

I crediti devono essere valutati in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo.

La categoria è composta dalle seguenti classi di attività:

B1) *Crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie, comprese le quote di riserve tecniche a loro carico, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare;*

B2) *Depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le imprese cedenti, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare;*

B3.1) *Crediti nei confronti di assicurati, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi.*

La classe comprende unicamente i premi e le rate di premio in corso di riscossione scaduti da non più di 3 mesi rispetto alla data di riferimento del prospetto trimestrale di cui all'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

B3.2) *Crediti nei confronti di intermediari, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi.*

La classe comprende i crediti verso intermediari esigibili da meno di 3 mesi rispetto alla data di riferimento del prospetto trimestrale di cui all'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

B4) *Anticipazioni su polizze;*

B5) *Crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia decorso il termine prescritto per l'accertamento.*

Tali crediti rappresentano il saldo a credito dell'impresa risultante dalla dichiarazione dei redditi definitivamente accertato o per il quale sia decorso il termine prescritto per l'accertamento, comprensivo dei relativi interessi.

Tali crediti sono ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire;

B6) *Crediti verso fondi di garanzia al netto delle partite debitorie.*

Tali crediti sono ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.

C) ALTRI ATTIVI.

Le attività comprese in tale categoria, ad eccezione di quelle di cui al punto C3) ed unitamente a quelle incluse nella precedente categoria B), sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 25% delle riserve tecniche da coprire.

La categoria è composta dalle seguenti classi di attività:

C1) *Immobilizzazioni materiali, strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, nel limite del 30 per cento del valore di bilancio rettificato dal relativo fondo di ammortamento.*

Tali attivi, unitamente a quelli di cui alla successiva voce C2), sono complessivamente ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire;

C2) *Immobilizzazioni materiali non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse da terreni e fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 10 per cento del valore di bilancio.*

Tali attivi, unitamente a quelli di cui alla precedente voce C1), sono complessivamente ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire;

C3) *Spese di acquisizione da ammortizzare, coerentemente con i metodi di calcolo delle riserve matematiche, nei limiti del 90 per cento del loro ammontare.*

La classe comprende unicamente le provvigioni di acquisizione pagate in via anticipata su contratti pluriennali, calcolate nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e nella misura in cui l'iscrizione in bilancio ed il relativo ammortamento sia coerente con il metodo di calcolo delle riserve;

C4) *Ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30 per cento del loro ammontare;*

C5) *Interessi reversibili.*

Tali crediti sono ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.

D) DEPOSITI.

Depositi bancari, depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla competente autorità di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite debitorie.

La classe comprende i depositi bancari a vista e quelli che prevedono prelevamenti soggetti a limiti di tempo inferiori a 15 giorni.

Sono esclusi dalla copertura delle riserve tecniche i depositi in contante costituiti presso intermediari finanziari a fronte di operazioni su contratti derivati.

Tali attivi sono ammessi nel limite massimo del 15% delle riserve tecniche da coprire.

Art. 2.

Limiti comuni a più classi di attività

1. Ai sensi dell'art. 29, 1° comma, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 ciascuna impresa non può investire gli attivi a copertura delle riserve tecniche per più del:

i) 5% del loro ammontare lordo totale nelle seguenti classi di attività complessivamente considerate:

- azioni, obbligazioni, titoli assimilabili e altri strumenti del mercato monetario di cui ai punti A1.2a), A1.2b) con esclusione dei depositi bancari con prelevamenti soggetti a limiti di tempo, A1.3), A1.5), A1.6), A1.7), A3.1a), A3.1b) ed A3.2) relativi ad una stessa impresa, sempre che il valore dell'investimento non superi il 20% del capitale sociale della società emittente. Si precisa che per valore dell'investimento si deve intendere il valore nominale dello stesso;

- mutui e prestiti di cui al punto A2) concessi ad uno stesso mutuatario.

Ferme restando le previsioni di cui all'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, tale limite può essere elevato al 10% se l'impresa non investe più del 40% delle riserve tecniche in prestiti o in titoli corrispondenti ad emittenti ed a mutuatari nei quali investa più del 5% dei suoi attivi.

ii) 10% del loro ammontare lordo totale in azioni, titoli equiparabili ad azioni od obbligazioni di cui ai punti A1.1b), A1.2b) con esclusione dei depositi bancari con prelevamenti soggetti a limiti di tempo, A1.3) ed A3.1b).

2. Gli investimenti di cui ai punti A1.2b), A1.3), A1.7), A2) e A3.1b) relativi ad imprese controllate, controllanti o sottoposte al controllo del medesimo soggetto controllante l'impresa, con esclusione delle imprese di assicurazione, banche e società di investimento aventi sede legale in uno Stato membro, sono ammessi nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire.

Art. 3.

Criteri generali di investimento e di valutazione

1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche devono essere di proprietà dell'impresa e liberi da vincoli o gravami di qualsiasi natura.

2. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, lettera *c)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, i valori mobiliari non negoziati in un mercato regolamentato di cui ai

punti A1.1b), A1.2b) ed A3.1b), con esclusione delle azioni emesse da imprese di assicurazione, banche e società di investimento aventi sede legale in uno Stato membro, sono ammesse a copertura delle riserve tecniche solo se realizzabili a breve. Per realizzabilità a breve si deve intendere la possibilità concreta di negoziare i suddetti valori in un mercato non regolamentato sufficientemente liquido.

3. Fermi restando i criteri di valutazione indicati all'art. 27, commi 1 e 2. del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, laddove non diversamente disposto nella descrizione delle singole attività, queste ultime devono essere valutate, ai fini della copertura delle riserve tecniche, secondo gli stessi criteri adottati in sede di redazione del bilancio d'esercizio. Tuttavia, il maggior valore degli elementi dell'attivo risultante dall'utilizzo della facoltà di deroga ai criteri di valutazione prevista dall'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 non è considerato ai fini della copertura delle riserve tecniche, ad eccezione delle rivalutazioni già iscritte nell'ultimo bilancio approvato alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

4. Come stabilito dall'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, le imprese, fatte salve le deroghe previste nel citato art. 28, devono provvedere alla copertura delle riserve tecniche nel rispetto del principio della congruenza. Secondo tale principio, deve esistere correlazione, in termini di valuta, tra gli impegni tecnici e le attività a copertura, in modo da assicurare che a variazioni del valore degli impegni, dovute ad oscillazione del corso dei cambi, corrispondano equivalenti variazioni del valore delle attività a copertura. A tal fine, in relazione alla definizione di congruenza di cui all'art. 1, lettera *t)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 si precisa che per «realizzabilità nella valuta in cui sono esigibili gli impegni» non deve intendersi la mera possibilità di convertire il controvalore di un'attività in quella valuta, bensì che il controvalore ricavabile dalla realizzazione dell'attività stessa sia denominato in quella valuta, anche se si tratta di attività che per loro natura (es. beni immobili) non sono formalmente espressi in una determinata moneta.

5. Il principio contenuto nell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 si applica anche in relazione alla verifica della corretta applicazione delle regole sulla congruenza.

Art. 4.

Disciplina particolare per alcuni tipi di contratto

1. Ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, relativamente alle attività destinate a far fronte ad obbligazioni direttamente collegate alle prestazioni descritte nei commi 1 e 2 del citato art. 30, fermo restando quanto espressamente stabilito dal comma 4 del predetto articolo, non si applicano i limiti massimi previsti dagli articoli 1 e 2 del presente provvedimento, né i criteri di investimento di cui commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 3 del medesimo provvedimento.

Art. 5.

Inosservanza delle disposizioni

1. Le attività diverse da quelle indicate nel presente provvedimento o le cui caratteristiche non soddisfano i criteri di investimento e di valutazione ivi previsti, non sono considerate idonee alla copertura delle riserve tecniche, così come le quote in eccesso rispetto ai limiti massimi stabiliti, salvo quanto previsto dall'art. 119, commi 3 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Art. 6.

Prospetto trimestrale

1. Ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 le imprese devono comunicare all'ISVAP, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare, la situazione delle attività a copertura delle riserve tecniche risultante dall'apposito registro con un prospetto redatto in conformità al modello ed ai relativi allegati uniti al presente provvedimento, firmati dal rappresentante legale della società ovvero da soggetti debitamente autorizzati.

2. Le imprese devono altresì trasmettere, in allegato ai prospetti di cui al comma precedente relativi al II e IV trimestre solare, l'elenco di tutte le disponibilità comprese nella categoria A) con la descrizione analitica delle attività, l'indicazione delle singole controparti, la valuta ed il relativo importo a copertura. In particolare, per i titoli di debito devono essere indicati, oltre alla denominazione, il codice ABI, il tasso d'interesse ed il valore nominale. Analoga descrizione analitica deve essere fornita per gli attivi posti a copertura degli impegni tecnici di cui alle sezioni II, III, IV e V dell'allegato B al prospetto di cui al comma 1, in relazione ad ogni tipo di garanzia prestata.

Art. 7.

Abrogazione del provvedimento amministrativo

1. Ai sensi dell'art. 121, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, le disposizioni del presente provvedimento sostituiscono integralmente il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 settembre 1988.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La comunicazione di cui all'art. 6 potrà tuttavia essere effettuata a partire dal secondo trimestre solare successivo a quello in corso alla data della pubblicazione del provvedimento stesso.

Roma, 30 gennaio 1996

Il presidente: SANGIORGIO

(importi in lire)

RISERVE TECNICHE		Alla chiusura dell'esercizio	
Riserve tecniche	(a)	1	2
- Cessioni legali	(b)	3	4
Riserve tecniche da coprire	(a)-(b)	5	6
Riserve tecniche relative ai contratti ex art. 30 d. lgs. 174/95 (voce 11 all. B)	(c)	7	8
Riserve tecniche da coprire con attività di cui all'art. 26 del d.lgs. 174/95	(a)-(b)-(c)	9	10
di cui: Ris. tec. relative a contratti in valuta estera (voce 76 all. A)		11	12

	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Limiti massimi	Consistenza alla chiusura del .... trimestre		Consistenza alla chiusura del trimestre precedente	
			Valori	%	Valori	%
A	**INVESTIMENTI**					
A.1	*Titoli di debito e altri valori assimilabili*					
A.1.1a	Titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva n. 89/647/CEE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato;		13	14	15	16
A.1.1b	Titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva n. 89/647/CEE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, non negoziati in un mercato regolamentato;		17	18	19	20
A.1.2a	Obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato;		21	22	23	24
A.1.2b	Obbligazioni od altri titoli assimilabili, non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato appartenente alla zona A, il cui bilancio sia da almeno 3 anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;		25	26	27	28
A.1.3	Altre obbligazioni o titoli assimilabili, diversi da quelli indicati ai punti precedenti, purché con scadenza residua inferiore all'anno;		29	30	31	32
A.1.4	Quote in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);		33	34	35	36
A.1.5	Pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e di deposito dei titoli presso un istituto di credito;	**20%**	37	38	39	40
A.1.6	Accettazioni bancarie effettuate o rilasciate da istituti di credito aventi la sede legale in uno Stato appartenente alla zona A;		41	42	43	44
A.1.7	Cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43;		45	46	47	48
	Sub-totale A.1.6+A.1.7	**10%**	49	50	51	52
A.1.8	Ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche;		53	54	55	56
	Totale A.1		57	58	59	60
	da riportare					

	riporto					
A.2	Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie prestate da enti locali territoriali;	20%	61	62	63	64
A.3	*Titoli di capitale e altri valori assimilabili*					
A.3.1a	Azioni negoziate in un mercato regolamentato;		65	66	67	68
A.3.1b	Quote della Banca d'Italia, quote di società cooperative ed azioni, non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società aventi la sede legale in uno Stato appartenente alla zona A, il cui bilancio sia stato certificato da almeno 3 anni da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;		69	70	71	72
A.3.2	Warrant negoziati in un mercato regolamentato;	3%	73	74	75	76
A.3.3	Quote in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);		77	78	79	80
A.3.4	Quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, situati in uno Stato membro, negoziate in un mercato regolamentato;	5%	81	82	83	84
	Totale A.3	35%	85	86	87	88
A.4	*Comparto immobiliare*					
A.4.1	Terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento, per le quote libere da ipoteche;		89	90	91	92
A.4.2	Beni immobili concessi in leasing;	10%	93	94	95	96
A.4.3	Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga più del 50 per cento del capitale sociale aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuto ed al netto delle passività complessivamente iscritte nel bilancio della società immobiliare;		97	98	99	100
A.4.4	Quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi il cui patrimonio immobiliare sia costituito per non meno del 90% da immobili alienati dallo Stato o da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti.		101	102	103	104
A.4.5	Quote di altri fondi comuni di investimento immobiliare chiusi situati in uno Stato membro.	5%	105	106	107	108
	Totale A.4	40%	109	110	111	112
	TOTALE A		113	114	115	116
B	CREDITI					
B.1	Crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie, comprese le quote di riserve tecniche a loro carico, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare;		117	118	119	120
B.2	Depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le imprese cedenti, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare;		121	122	123	124
	da riportare					

	riporto					
B.3.1	Crediti nei confronti di assicurati al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi;		125	126	127	128
B.3.2	Crediti nei confronti di intermediari, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi;		129	130	131	132
B.4	Anticipazioni su polizze		133	134	135	136
B.5	Crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia trascorso il termine prescritto per l'accertamento;	5%	137	138	139	140
B.6	Crediti verso fondi di garanzia al netto delle partite debitorie;	5%	141	142	143	144
	TOTALE B		145	146	147	148
C	ALTRI ATTIVI					
C.1	Immobilizzazioni materiali, strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, nel limite del 30 per cento del valore di bilancio rettificato dal relativo fondo di ammortamento;		149	150	151	152
C.2	Immobilizzazioni materiali non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse da terreni e fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 10 per cento del valore di bilancio,		153	154	155	156
	Sub-totale C.1 + C.2	5%	157	158	159	160
C.3	Spese di acquisizione da ammortizzare, coerentemente con i metodi di calcolo delle riserve tecniche, nei limiti del 90 per cento del loro ammontare;		161	162	163	164
C.4	Ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30 per cento del loro ammontare;		165	166	167	168
C.5	Interessi reversibili	5%	169	170	171	172
	TOTALE C		173	174	175	176
	TOTALE B + C - C3	25%	177	178	179	180
D	Depositi bancari, depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla competente autorità di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite debitorie;	15%	181	182	183	184
E	Altre categorie di attivo autorizzate dall'ISVAP ai sensi dell'art. 26, comma 5 del d. lgs. 174/95		185	186	187	188
	TOTALE ATTIVITA'		189	190	191	192
	Sub-totale A.1.1b + A.1.2b + A.1.3 + A.3.1b	10%	193	194	195	196
	Attività a copertura delle riserve tecniche ex art. 30 d. lgs 174/95 (voce 12 all. B)		197	198	199	200
	TOTALE GENERALE		201	202	203	204

ISVAP Istituto di Diritto Pubblico Legge 12 Agosto 1982 n. 576

Il sottoscritto dichiara che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture

Il rappresentante della Società (*)

(**)

Data

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

ALLEGATO *A*

Società ______________________

PROSPETTO TRIMESTRALE DELLE DISPONIBILITA' DESTINATE A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE
(ai sensi dell'art. 31, comma 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174)

Distinta degli impegni in valuta e relative disponibilità a copertura

Esercizio ____________ Trimestre ____________

VALUTA	TASSO DI CAMBIO (1)	RISERVE TECNICHE RELATIVE A CONTRATTI IN VALUTA ESTERA (importi in Lit.)	DISPONIBILITA' A COPERTURA (importi in Lit.)
Unione Europea			
Franco francese	1	2	3
Lira sterlina	4	5	6
Marco tedesco	7	8	9
Franco belga	10	11	12
Peseta spagnola	13	14	15
Dracma greca	16	17	18
Escudo portoghese	19	20	21
Corona danese	22	23	24
Fiorino olandese	25	26	27
Franco lussemburghese	28	29	30
Sterlina irlandese	31	32	33
Scellino austriaco	34	35	36
Corona svedese	37	38	39
Marco finlandese	40	41	42
ECU	43	44	45
Stati Terzi			
Corona norvegese	46	47	48
Franco svizzero	49	50	51
Corona islandese	52	53	54
Dollaro USA	55	56	57
Dollaro canadese	58	59	60
Dollaro australiano	61	62	63
Dollaro neozelandese	64	65	66
Yen giapponese	67	68	69
Riyal arabo	70	71	72
Lira turca	73	74	75
....			
....			
....			
....			
....			
....			
TOTALE (2)		76	77

(1) Gli importi delle riserve tecniche e delle disponibilità a copertura sono convertite al tasso di cambio alla chiusura dell'esercizio di riferimento, comprese le disponibilità acquisite successivamente a tale data.
(2) L'importo della voce 76 corrisponde all'importo della voce 11 del Prospetto trimestrale delle disponibilità destinate alla copertura delle riserve tecniche.

Il sottoscritto dichiara che il presente allegato è conforme alla verità ed alle scritture

Il rappresentante della Società

ALLEGATO *B*

PROSPETTO TRIMESTRALE DELLE DISPONIBILITA' DESTINATE A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE

(ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174)

Disponibilità destinate a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui all'art. 30 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174

SEZIONE I - Contratti collegati al valore delle quote di un OICVM

N. ordine	OICVM di riferimento		Riserve tecniche	Attivi a copertura
	Denom.	n. quote possedute		
TOTALE			1	2

SEZIONE II - Contratti collegati al valore delle quote di fondi interni

N. ordine	Denominazione Fondo Interno	Riserve tecniche	Attivi a copertura *(1)*
TOTALE		3	4

Sezione V - Contratti di rendita vitalizia immediata (2)

N. ordine	Tasso di interesse garantito (3)	Riserve Tecniche (4)	Attivi a copertura (5)
	TOTALE	9	10
TOT. GENERALE (6)		11	12

(1) Va indicato l'ammontare complessivo degli attivi presenti nella corrispondente gestione

(2) Vanno considerati i contratti di cui all'art. 23, comma 5, del d.lgs. 174/95, per i quali l'impresa dispone di attività specifiche a copertura delle riserve tecniche limitatamente al periodo in cui è garantito un tasso di interesse superiore a quello previsto, per i contratti con garanzia finanziara, dal provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 23 del d. lgs. 174/95

(3) Va inserito il tasso di interesse garantito contrattualmente dall'impresa, ai sensi del provvedimento di cui all'art. 23, comma 1, del d. lgs. 174/95, limitatamente alle garanzie finanziarie collegate ad attività specifiche a copertura delle riserve tecniche

(4) Va indicato l'intero importo delle riserve tecniche relativamente al periodo durante il quale è garantito il tasso di interesse richiamato nella precedente nota (3)

(5) Va indicato l'importo degli attivi, il cui ammontare non deve risultare inferiore a quello delle riserve tecniche esposto, che consentono di garantire il tasso di interesse di cui alla nota (3)

(6) Il totale generale è dato dalla somma dei valori totali indicati nelle precedenti cinque sezioni. Gli importi delle voci 11 e 12 corrispondono rispettivamente agli importi delle voci 7 e 197 del Prospetto trimestrale delle disponibilità destinate alla copertura delle riserve tecniche

Il sottoscritto dichiara che il presente allegato è conforme alla verità ed alle scritture

Il rappresentante della Società

96A0688

PROVVEDIMENTO 30 gennaio 1996.

Disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 che attribuisce all'ISVAP il potere di stabilire norme di dettaglio in ordine alla valutazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 23 e seguenti dello stesso decreto legislativo;

Visto l'art. 30, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 che attribuisce all'ISVAP il potere di stabilire disposizioni di dettaglio in ordine ai limiti massimi di investimento per singole categorie di attivi posti a copertura delle riserve tecniche nonché in ordine ai criteri di investimento negli attivi stessi;

Visto l'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 che attribuisce all'ISVAP il potere di approvare un modello per la comunicazione trimestrale della situazione delle attività a copertura delle riserve tecniche;

Considerati i principi generali di sicurezza, liquidità e redditività degli investimenti a copertura delle riserve tecniche nonché di diversificazione e dispersione degli stessi di cui all'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Considerati i principi fissati dal legislatore all'art. 30, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 per l'emanazione del provvedimento relativo alla determinazione dei limiti massimi di investimento per singole categorie di attivi nonché dei criteri di investimento negli attivi stessi;

Dispone:

Art. 1.

Attività ammissibili e limiti massimi

1. Le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione nei rami indicati al punto A della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, fermo restando quanto espressamente previsto dagli articoli da 27 a 31 del predetto decreto legislativo, devono coprire le riserve tecniche di cui agli articoli 23 e seguenti del citato decreto legislativo utilizzando attività comprese tra quelle di seguito indicate:

A) INVESTIMENTI.

La categoria è suddivisa nelle seguenti macroclassi:

A1) *Titoli di debito ed altri valori assimilabili.*

La macroclasse comprende titoli di Stato, obbligazioni, obbligazioni convertibili ed altri valori classificabili nel «comparto obbligazionario», inclusi quelli a tasso di interesse variabile, indicizzati in base ad un parametro predeterminato.

Tali attività sono complessivamente ammesse nel limite massimo dell'85% delle riserve tecniche da coprire.

La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività:

A1.1a) *Titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva n. 89/647/CEE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato.*

A1.1b) *Titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva n. 89/647/CEE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, non negoziati in un mercato regolamentato.*

A1.2a) *Obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato.*

A1.2b) *Obbligazioni od altri titoli assimilabili, non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato appartenente alla zona A, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata.*

Sono compresi in tale classe i certificati di deposito e i depositi bancari in qualsiasi forma che prevedono prelevamenti soggetti a limiti di tempo superiori a quindici giorni.

A1.3) *Altre obbligazioni o titoli assimilabili, diversi da quelli indicati ai punti precedenti, purché con scadenza residua inferiore all'anno.*

A1.4) *Quote in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).*

La classe comprende le quote di OICVM coordinati ai sensi della direttiva n. 85/611/CEE che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario. Relativamente ai fondi comuni d'investimento mobiliare aperti di diritto italiano, si fa riferimento, ai fini della presente classificazione, alle tipologie individuate dall'Associazione delle società di gestione di fondi comuni di investimento.

A1.5) *Pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e di deposito dei titoli presso un istituto di credito.*

Tali operazioni devono soddisfare i seguenti requisiti:

- avere ad oggetto titoli ammissibili a copertura;

- essere concluse con una banca avente la sede legale in uno Stato appartenente alla zona A, una SIM, una società finanziaria iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero con società svolgenti analoghe attività, soggette ad equivalente regolamentazione dello Stato membro di appartenenza;

- avere una durata non superiore a 6 mesi.

Tali attivi possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche entro il limite massimo del 20% delle riserve tecniche da coprire.

A1.6) *Accettazioni bancarie effettuate o rilasciate da istituti di credito aventi la sede legale in uno Stato appartenente alla zona A.*

Le accettazioni bancarie utilizzate a copertura delle riserve tecniche devono avere durata residua non superiore a 6 mesi.

Tali attivi possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche, unitamente a quelli di cui al successivo punto A1.7), entro il limite massimo complessivo del 10% delle riserve tecniche da coprire.

A1.7) *Cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43.*

Le cambiali finanziarie utilizzate a copertura delle riserve tecniche devono avere una durata residua non superiore a 6 mesi; sono escluse dalla copertura delle riserve tecniche quelle garantite dalla stessa impresa di assicurazione.

Tali attivi possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche, unitamente a quelli di cui al precedente punto A1.6), entro il limite massimo complessivo del 10% delle riserve tecniche da coprire.

A1.8) *Ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche.*

La classe comprende i ratei attivi relativi agli interessi sui titoli destinati alla copertura delle riserve tecniche alla data di riferimento del prospetto trimestrale di cui all'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

A2) *Prestiti.*

Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie prestate da enti locali territoriali.

Non sono ammessi a copertura delle riserve tecniche mutui e prestiti garantiti da imprese di assicurazione o banche controllate, controllanti o sottoposte al controllo del medesimo soggetto controllante l'impresa.

Il mutuo deve essere contenuto nel limite del 50% del valore dell'immobile. L'ipoteca a garanzia dei mutui deve essere di primo grado.

Le garanzie bancarie o assicurative devono essere rappresentate da fideiussioni che prevedano la clausola di pagamento «a prima richiesta e senza eccezioni».

Tali attività sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 20% delle riserve tecniche da coprire.

A3) *Titoli di capitale ed altri valori assimilabili.*

La macroclasse comprende azioni, quote ed altri valori classificabili nel «comparto azionario».

Tali attività sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 25% delle riserve tecniche da coprire.

La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività:

A3.1a) *Azioni negoziate in un mercato regolamentato.*

A3.1b) *Quote della Banca d'Italia, quote di società cooperative ed azioni, non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società aventi la sede legale in uno Stato appartenente alla zona A, il cui bilancio sia stato certificato da almeno 3 anni da parte di una società di revisione debitamente autorizzata.*

A3.2) *Warrant negoziati in un mercato regolamentato.*

Ai fini del presente provvedimento, per warrant si intende una cedola che circola separatamente dal titolo principale e che incorpora la facoltà di sottoscrivere o acquistare una certa quantità di azioni in un determinato periodo di tempo e ad un prezzo prestabilito.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 3% delle riserve tecniche da coprire.

A3.3) *Quote in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).*

La classe comprende le quote di OICVM coordinati ai sensi della direttiva n. 85/611/CEE che investono prevalentemente nel comparto azionario. Relativamente ai fondi comuni d'investimento mobiliare aperti di diritto italiano, si fa riferimento, ai fini della presente classificazione, alla tipologia individuata dall'Associazione delle società di gestione di fondi comuni di investimento.

A3.4) *Quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, situati in uno Stato membro, negoziate in un mercato regolamentato.*

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.

A4) *Comparto immobiliare.*

La macroclasse comprende gli investimenti in beni immobili ed in valori assimilabili.

Tali attività sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 40% delle riserve tecniche da coprire.

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il valore di un singolo terreno o fabbricato, o di più terreni o fabbricati, tali da poter essere considerati come un unico investimento, ancorché detenuti tramite società immobiliari, è ammesso nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire.

La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività:

A4.1) *Terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento, per le quote libere da ipoteche.*

Tali attivi devono essere considerati al netto del relativo fondo di ammortamento.

A4.2) *Beni immobili concessi in leasing.*

All'atto dell'invio del prospetto trimestrale di cui all'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, l'importo di tali attivi deve essere ridotto in base alle quote di capitale corrisposte dall'utilizzatore del bene concesso in leasing.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire.

A4.3) *Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga più del 50 per cento del capitale sociale aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola; per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuto ed al netto delle passività complessivamente iscritte nel bilancio della società immobiliare.*

Nel caso in cui tra le passività suddette figurino debiti garantiti da ipoteca, il valore economico degli immobili deve essere determinato al netto del valore dell'ipoteca stessa in luogo di quello del debito residuo.

Se nella determinazione del valore contabile della partecipazione si è tenuto conto di versamenti effettuati a titolo di conferimento di capitale, tali finanziamenti, ai fini del presente provvedimento, non sono considerati passività della società immobiliare.

A4.4) *Quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi situati in uno Stato membro.*

La classe comprende le quote di fondi comuni di diritto italiano istituiti con legge 25 gennaio 1994, n. 86, o di fondi comuni di diritto estero dello stesso tipo soggetti ad equivalente regolamentazione.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.

B) CREDITI.

Gli attivi compresi in tale categoria, ad eccezione di quelli di cui al punto B1) ed unitamente a quelli inclusi nella successiva categoria C), sono complessivamente ammessi nel limite massimo del 25% delle riserve tecniche da coprire.

I crediti devono essere valutati in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo.

La categoria è composta dalle seguenti classi di attività:

B1) *Crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie, comprese le quote di riserve tecniche a loro carico, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare.*

B2) *Depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le imprese cedenti, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare.*

B3.1) *Crediti nei confronti di assicurati, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi.*

La classe comprende unicamente i premi e le rate di premio in corso di riscossione scaduti da non più di 3 mesi rispetto alla data di riferimento del prospetto trimestrale di cui all'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

B3.2) *Crediti nei confronti di intermediari, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi.*

La classe comprende i crediti verso intermediari esigibili da meno di 3 mesi rispetto alla data di riferimento del prospetto trimestrale di cui all'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

B4) *Crediti derivanti da salvataggio o surrogazione.*

Tali crediti sono ammessi nel limite massimo del 3% delle riserve tecniche da coprire.

B5) *Crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia decorso il termine prescritto per l'accertamento.*

Tali crediti rappresentano il saldo a credito dell'impresa risultante dalla dichiarazione dei redditi definitivamente accertato o per il quale sia decorso il termine prescritto per l'accertamento, comprensivo dei relativi interessi.

Tali crediti sono ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.

B6) *Crediti verso fondi di garanzia al netto delle partite debitorie.*

Tale classe comprende i crediti verso i fondi di garanzia come definiti all'art. 1, comma 1, lettera *z)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Tali crediti sono ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.

C) ALTRI ATTIVI.

Le attività comprese in tale categoria, unitamente a quelle incluse nella precedente categoria B) ad eccezione di quelle di cui al punto B1), sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 25% delle riserve tecniche da coprire.

La categoria è composta dalle seguenti classi di attività:

C1) *Immobilizzazioni materiali, strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, nel limite del 30 per cento del valore di bilancio rettificato dal relativo fondo di ammortamento.*

Tali attivi, unitamente a quelli di cui alla successiva voce C2), sono complessivamente ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.

C2) *Immobilizzazioni materiali non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse da terreni e fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 10 per cento del valore di bilancio.*

Tali attivi, unitamente a quelli di cui alla precedente voce C1), sono complessivamente ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.

C3) *Spese di acquisizione da ammortizzare, coerentemente con i metodi di calcolo delle riserve tecniche, nei limiti del 90 per cento del loro ammontare.*

La classe comprende unicamente le provvigioni di acquisizione pagate in via anticipata su contratti pluriennali nella misura in cui l'iscrizione in bilancio ed il relativo ammortamento sia coerente con il metodo di calcolo delle riserve tecniche.

C4) *Ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30 per cento del loro ammontare.*

D) DEPOSITI.

Depositi bancari, depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla competente autorità di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite debitorie.

La classe comprende i depositi bancari a vista e quelli che prevedono prelevamenti soggetti a limiti di tempo inferiori a 15 giorni.

Sono esclusi dalla copertura delle riserve tecniche i depositi in contante costituiti presso intermediari finanziari a fronte di operazioni su contratti derivati.

Tali attivi sono ammessi nel limite massimo del 15% delle riserve tecniche da coprire.

Art. 2.

Limiti comuni a più classi di attività

1. Ai sensi dell'art. 30, 1° comma, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, ciascuna impresa non può investire gli attivi a copertura delle riserve tecniche per più del:

i) 5% del loro ammontare lordo totale nelle seguenti classi di attività complessivamente considerate:

- azioni, obbligazioni, titoli assimilabili e altri strumenti del mercato monetario di cui ai punti A1.2a), A1.2b) con esclusione dei depositi bancari con prelevamenti soggetti a limiti di tempo, A1.3), A1.5), A1.6), A1.7), A3.1a), A3.1b) ed A3.2) relativi ad una stessa impresa, sempre che il valore dell'investimento non superi il 20% del capitale sociale della società emittente. Si precisa che per valore dell'investimento si deve intendere il valore nominale dello stesso;

- mutui e prestiti di cui al punto A2) concessi ad uno stesso mutuatario.

Ferme restando le previsioni di cui all'art. 30, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, tale limite può essere elevato al 10% se l'impresa non investe più del 40% delle riserve tecniche in prestiti o in titoli corrispondenti ad emittenti ed a mutuatari nei quali investa più del 5% dei suoi attivi:

ii) 10% del loro ammontare lordo totale in azioni, titoli equiparabili ad azioni od obbligazioni di cui ai punti A1.1b), A1.2b) con esclusione dei depositi bancari con prelevamenti soggetti a limiti di tempo, A1.3) ed A3.1b).

2. Gli investimenti di cui ai punti A1.2b), A1.3), A1.7), A2) e A3.1b) relativi ad imprese controllate, controllanti o sottoposte al controllo del medesimo soggetto controllante l'impresa, con esclusione delle imprese di assicurazione, banche e società di investimento aventi sede legale in uno Stato membro, sono ammessi nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire.

Art. 3.

Criteri generali di investimento e di valutazione

1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche devono essere di proprietà dell'impresa e liberi da vincoli o gravami di qualsiasi natura.

2. Ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera *c)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, i valori mobiliari non negoziati in un mercato regolamentato di cui ai punti A1.1b), A1.2b) ed A3.1b), con esclusione delle azioni emesse da imprese di assicurazione, banche e società di investimento aventi sede legale in uno Stato membro, sono ammesse a copertura delle riserve tecniche solo se realizzabili a breve. Per realizzabilità a breve si deve intendere la possibilità concreta di negoziare i suddetti valori in un mercato non regolamentato sufficientemente liquido.

3. Fermi restando i criteri di valutazione indicati all'art. 28, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, laddove non diversamente disposto nella descrizione delle singole attività, queste ultime devono essere valutate, ai fini della copertura delle riserve tecniche, secondo gli stessi criteri adottati in sede di redazione del bilancio d'esercizio. Tuttavia, il maggior valore degli elementi dell'attivo risultante dall'utilizzo della facoltà di deroga ai criteri di valutazione prevista dall'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, non è considerato ai fini della copertura delle riserve tecniche, ad eccezione delle rivalutazioni già iscritte nell'ultimo bilancio approvato alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

4. Come stabilito dall'art. 29, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, le imprese, fatte salve le deroghe previste nel citato art. 29, devono provvedere alla copertura delle riserve tecniche nel rispetto del principio della congruenza. Secondo tale principio, deve esistere correlazione, in termini di valuta, tra gli impegni tecnici e le attività a copertura, in modo da assicurare che a variazioni del valore degli impegni, dovute ad oscillazione del corso dei cambi, corrispondano equivalenti variazioni del valore delle attività a copertura. A tal fine, in relazione alla definizione di congruenza di cui all'art. 1, lettera *r)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, si precisa che per «realizzabilità nella valuta in cui sono esigibili gli impegni» non deve intendersi la mera possibilità di convertire il controvalore di un'attività in quella valuta, bensì che il controvalore ricavabile dalla realizzazione dell'attività stessa sia denominato in quella valuta, anche se si tratta di attività che per loro natura (es. beni immobili) non sono formalmente espressi in una determinata moneta.

5. Il principio contenuto nell'art. 27, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, si applica anche in relazione alla verifica della corretta applicazione delle regole sulla congruenza.

Art. 4.

Inosservanza delle disposizioni

1. Le attività diverse da quelle indicate nel presente provvedimento o le cui caratteristiche non soddisfano i criteri di investimento e di valutazione ivi previsti, non sono considerate idonee alla copertura delle riserve tecniche, così come le quote in eccesso rispetto ai limiti massimi stabiliti, salvo quanto previsto dall'art. 133, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Art. 5.

Prospetto trimestrale

1. Ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, le imprese devono comunicare all'ISVAP, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare, la situazione delle attività a copertura delle riserve tecniche risultante dall'apposito registro con un prospetto redatto in conformità al modello ed al relativo allegato uniti al presente provvedimento, firmati dal rappresentante legale della società ovvero da soggetti debitamente autorizzati.

2. Le imprese devono altresì trasmettere, in allegato ai prospetti di cui al comma precedente relativi al II e IV trimestre solare, l'elenco di tutte le disponibilità comprese nella categoria A) con la descrizione analitica delle attività, l'indicazione delle singole controparti, la valuta ed il relativo importo a copertura. In particolare, per i titoli di debito devono essere indicati, oltre alla denominazione, il codice ABI, il tasso d'interesse ed il valore nominale.

Art. 6.

Abrogazione dei provvedimenti amministrativi

1. Ai sensi dell'art. 130, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, le disposizioni del presente provvedimento sostituiscono integralmente i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 luglio 1988.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La comunicazione di cui all'art. 5 potrà tuttavia essere effettuata a partire dal secondo trimestre solare successivo a quello in corso alla data della pubblicazione del provvedimento stesso.

Roma, 30 gennaio 1996

Il presidente: SANGIORGIO

(importi in lire)

- RISERVE TECNICHE		Alla chiusura dell'esercizio	
Riserve tecniche	(a)	1	2
- Riserve tecniche immesse nel conto consortile	(b)	3	4
Riserve tecniche da coprire	(a)-(b)	5	6
di cui: Ris. tec. relative a contratti in valuta estera (voce 76 all. A)		7	8

	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Limiti massimi	Consistenza alla chiusura del .... trimestre		Consistenza alla chiusura del trimestre precedente	
			Valori	%	Valori	%
A	**INVESTIMENTI**					
A.1	***Titoli di debito e altri valori assimilabili***					
A.1.1a	Titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva n. 89/647/CEE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato;		9	10	11	12
A.1.1b	Titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva n. 89/647/CEE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, non negoziati in un mercato regolamentato;		13	14	15	16
A.1.2a	Obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato;		17	18	19	20
A.1.2b	Obbligazioni od altri titoli assimilabili, non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato appartenente alla zona A, il cui bilancio sia da almeno 3 anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;		21	22	23	24
A.1.3	Altre obbligazioni o titoli assimilabili, diversi da quelli indicati ai punti precedenti, purché con scadenza residua inferiore all'anno;		25	26	27	28
A.1.4	Quote in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);		29	30	31	32
A.1.5	Pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e di deposito dei titoli presso un istituto di credito;	**20%**	33	34	35	36
A.1.6	Accettazioni bancarie effettuate o rilasciate da istituti di credito aventi la sede legale in uno Stato appartenente alla zona A;		37	38	39	40
A.1.7	Cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43;		41	42	43	44
	Sub-totale A.1.6+A.1.7	**10%**	45	46	47	48
A.1.8	Ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche;		49	50	51	52
	TOTALE A.1	**85%**	53	54	55	56
	da riportare					

	riporto					
A.2	Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie prestate da enti locali territoriali;	**20%**	57	58	59	60
A.3	*Titoli di capitale e altri valori assimilabili*					
A.3.1a	Azioni negoziate in un mercato regolamentato;		61	62	63	64
A.3.1b	Quote della Banca d'Italia, quote di società cooperative ed azioni, non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società aventi la sede legale in uno Stato appartenente alla zona A, il cui bilancio sia stato certificato da almeno 3 anni da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;		65	66	67	68
A.3.2	Warrant negoziati in un mercato regolamentato;	**3%**	69	70	71	72
A.3.3	Quote in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);		73	74	75	76
A.3.4	Quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, situati in uno Stato membro, negoziate in un mercato regolamentato;	**5%**	77	78	79	80
	TOTALE A.3	**25%**	81	82	83	84
A.4	*Comparto immobiliare*					
A.4.1	Terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento, per le quote libere da ipoteche;		85	86	87	88
A.4.2	Beni immobili concessi in leasing;	**10%**	89	90	91	92
A.4.3	Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga più del 50 per cento del capitale sociale aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuto ed al netto delle passività complessivamente iscritte nel bilancio della società immobiliare;		93	94	95	96
A.4.4	Quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi situati in uno Stato membro.	**5%**	97	98	99	100
	TOTALE A.4	**40%**	101	102	103	104
	TOTALE A		105	106	107	108
B	CREDITI					
B.1	Crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie, comprese le quote di riserve tecniche a loro carico, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare;		109	110	111	112
	da riportare					

	riporto					
B.2	Depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le imprese cedenti debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare;		113	114	115	116
B.3.1	Crediti nei confronti di assicurati al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi;		117	118	119	120
B.3.2	Crediti nei confronti di intermediari, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi;		121	122	123	124
B.4	Crediti derivanti da salvataggio o surrogazione;	**3%**	125	126	127	128
B.5	Crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia trascorso il termine prescritto per l'accertamento;	**5%**	129	130	131	132
B.6	Crediti verso fondi di garanzia al netto delle partite debitorie;	**5%**	133	134	135	136
	TOTALE B		137	138	139	140
C	**ALTRI ATTIVI**					
C.1	Immobilizzazioni materiali, strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, nel limite del 30 per cento del valore di bilancio rettificato dal relativo fondo di ammortamento;		141	142	143	144
C.2	Immobilizzazioni materiali non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse da terreni e fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 10 per cento del valore di bilancio;		145	146	147	148
	Sub-totale C.1 + C.2	**5%**	149	150	151	152
C.3	Spese di acquisizione da ammortizzare, coerentemente con i metodi di calcolo delle riserve tecniche, nei limiti del 90 per cento del loro ammontare;		153	154	155	156
C.4	Ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30 per cento del loro ammontare;		157	158	159	160
	TOTALE C		161	162	163	164
	TOTALE B + C - B1	**25%**	165	166	167	168
D	Depositi bancari, depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla competente autorità di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite debitorie;	**15%**	169	170	171	172
E	Altre categorie di attivo autorizzate dall'ISVAP ai sensi dell'art. 27, comma 5 del D.Lgs. 175/95		173	174	175	176
	TOTALE GENERALE ATTIVITA' A COPERTURA		177	178	179	180
	Sub-totale A.1.1b + A.1.2b + A.1.3 + A.3.1b	**10%**	181	182	183	184

Il sottoscritto dichiara che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture

Il rappresentante della Società (*)

.... (**).

Data ....

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia.
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

ALLEGATO *A*

Società ....

PROSPETTO TRIMESTRALE DELLE DISPONIBILITA' DESTINATE A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE
(ai sensi dell'art. 31, comma 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175)

Distinta degli impegni in valuta e relative disponibilità a copertura

Esercizio .... Trimestre ....

VALUTA	TASSO DI CAMBIO (1)	RISERVE TECNICHE RELATIVE A CONTRATTI IN VALUTA ESTERA (importi in Lit.)	DISPONIBILITA' A COPERTURA (importi in Lit.)
Unione Europea			
Franco francese	1	2	3
Lira sterlina	4	5	6
Marco tedesco	7	8	9
Franco belga	10	11	12
Peseta spagnola	13	14	15
Dracma greca	16	17	18
Escudo portoghese	19	20	21
Corona danese	22	23	24
Fiorino olandese	25	26	27
Franco lussemburghese	28	29	30
Sterlina irlandese	31	32	33
Scellino austriaco	34	35	36
Corona svedese	37	38	39
Marco finlandese	40	41	42
ECU	43	44	45
Stati Terzi			
Corona norvegese	46	47	48
Franco svizzero	49	50	51
Corona islandese	52	53	54
Dollaro USA	55	56	57
Dollaro canadese	58	59	60
Dollaro australiano	61	62	63
Dollaro neozelandese	64	65	66
Yen giapponese	67	68	69
Riyal arabo	70	71	72
Lira turca	73	74	75
....			
....			
....			
....			
....			
TOTALE (2)		76	77

(1) Gli importi delle riserve tecniche e delle disponibilità a copertura sono convertite al tasso di cambio alla chiusura dell'esercizio di riferimento, comprese le disponibilità acquisite successivamente a tale data

(2) L'importo della voce 76 corrisponde all'importo della voce 7 del Prospetto trimestrale delle disponibilità destinate alla copertura delle riserve tecniche

Il sottoscritto dichiara che il presente allegato è conforme alla verità ed alle scritture

96A0689

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 518 recante: «Interventi urgenti nei settori agricoli»

Il decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 518, recante: «Interventi urgenti nei settori agricoli» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 285 del 6 dicembre 1995.

96A0671

Mancata conversione del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 521, recante: «Misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica».

Il decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 521, recante: «Misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 7 dicembre 1995.

96A0672

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 febbraio 1996

Dollaro USA	1580,87
ECU	1953,48
Marco tedesco	1062,91
Franco francese	309,43
Lira sterlina	2401,66
Fiorino olandese	949,07
Franco belga	51,705
Peseta spagnola	12,628
Corona danese	274,81
Lira irlandese	2479,28
Dracma greca	6,440
Escudo portoghese	10,257
Dollaro canadese	1150,98
Yen giapponese	14,865
Franco svizzero	1297,39
Scellino austriaco	151,15
Corona norvegese	243,36
Corona svedese	226,92
Marco finlandese	346,61
Dollaro australiano	1195,14

96A0737

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

3ª Pubblicazione Elenco n. 8

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 Mod. 241 D.P. — Data: 20 ottobre 1994. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Salerno. — Intestazione: Pellecchia Biagio, nato a Torino il 22 gennaio 1944. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 2.500.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

96A0163

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Ponte San Nicolò

Con decreto interministeriale 2 agosto 1995, n. TA-153/LW, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno, sito nel comune di Ponte S. Nicolò (Padova), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2, mappale n. 936 (ex 119a), di superficie di Ha 0.02.20, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 18 maggio 1989, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Padova che fa parte integrante del citato decreto.

96A0720

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 3, comma 18, della legge 30 novembre 1973, n. 766, dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Cassino risulta vacante un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare: A02A «Analisi matematica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare domanda direttamente al preside della facoltà di ingegneria entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A0675

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso concernente: «Nomina del conservatore del registro delle imprese». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 22 del 27 gennaio 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato a pag. 28, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... ha nominato il dirigente dott.ssa Emanuela *Fattore*, conservatore del registro delle imprese. ...», leggasi: «... ha nominato il dirigente dott.ssa Emanuela *Fattorel*, conservatore del registro delle imprese. ...».

96A0725

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.400